



ALLEGATO A

**REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN**

REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 ART. 58 PARAGRAFO 1 LETTERA B)
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA; DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
14/12/2022 N. 640042
DGR N. 785 DEL 05/06/2023

**BANDO REGIONALE DELL'INTERVENTO SETTORIALE INVESTIMENTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023/2024**

Intervento settoriale Investimenti, inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) per il periodo di programmazione 2023 -2027

Obiettivi

L'intervento prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alla richiesta di mercato e ad aumentare la competitività delle imprese anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Gli investimenti finanziati con l'intervento riguardano esclusivamente la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Destinatari del bando

- Imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., singoli o associati
- Imprese di trasformazione

Annualità

Campagna vitivinicola 2023/2024

Dotazione finanziaria assegnata

2.500.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

31 luglio 2023

Responsabile del procedimento

Silvana Paoloni

Telefono 071 - 8063788 – **Indirizzo mail:** silvana.paoloni@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	5
2. Obiettivi e finalità	8
3. Ambito territoriale	8
4. Dotazione finanziaria	9
5. Descrizione del tipo di intervento	9
5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto	9
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente e dell'impresa</i>	9
5.1.2 <i>Requisiti del progetto</i>	12
5.2 Tipologia dell'intervento	13
5.2.1 <i>Azioni ammesse al sostegno</i>	14
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	15
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	15
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	19
<i>Retroattività della spesa</i>	21
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	21
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	21
5.5 Selezione delle domande d'aiuto	21
5.5.1 <i>Criteri di priorità</i>	21
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	25
6. Fase di ammissibilità	26
6.1 Presentazione delle domande di aiuto	26
6.1.1 <i>Presentazione della domanda di aiuto</i>	26
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	29
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	29
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta</i>	37
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	39
6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria	39
6.2.1.1 <i>Controlli di ricevibilità</i>	39
6.2.1.2 <i>Controlli di ammissibilità</i>	39
<i>Visite aziendali</i>	43
<i>Documentazione integrativa</i>	44
<i>Attribuzione del punteggio di priorità</i>	44
<i>Cause di inammissibilità</i>	44
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	44

6.2.3	<i>Richiesta di riesame</i>	45
6.2.4	<i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	45
6.2.5	<i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	45
7.	Fase di realizzazione e pagamento	46
7.1	Variazioni progettuali	48
7.1.1	<i>Modifiche minori</i>	48
7.1.2	<i>Varianti</i>	50
7.1.2.1	<i>Varianti per la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi. Presentazione richiesta</i>	52
7.1.2.1.1	<i>Documentazione da allegare alla variante la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi</i>	53
7.1.2.1.2	<i>Istruttoria delle domande di varianti per la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi</i>	53
7.1.2.2	<i>Varianti per subentro. Presentazione richiesta</i>	54
7.1.2.2.1	<i>Istruttoria delle domande di varianti per subentro</i>	54
7.1.2.3	<i>Variante amministrativa. Presentazione richiesta e istruttoria</i>	55
7.1.2.4	<i>Recesso per singole azioni. Presentazione richiesta e istruttoria</i>	56
7.1.2.5	<i>Rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sotto interventi. Presentazione richiesta e istruttoria</i>	57
7.1.3	<i>Economie di spesa</i>	58
7.2	Domanda di pagamento dell'anticipo	59
7.2.1	<i>Presentazione domanda d'anticipo e trasmissione alla SDA</i>	59
7.2.2	<i>Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di anticipo</i>	59
7.2.3	<i>Istruttoria delle domande di pagamento di anticipo</i>	60
7.2.3.1	<i>Ricevibilità</i>	60
7.2.3.2	<i>Ammissibilità</i>	60
7.3	Domanda di pagamento di saldo	62
7.3.1	<i>Presentazione domanda di pagamento a saldo per investimenti di durata annuale e biennale</i>	62
7.3.2	<i>Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di saldo (annuali e biennali)</i>	63
7.3.3	<i>Istruttoria delle domande di pagamento di saldo</i>	66
7.3.3.1	<i>Ricevibilità</i>	66
7.3.3.2	<i>Ammissibilità</i>	66
	<i>Controlli tecnico - amministrativi</i>	67
	<i>Controlli in azienda</i>	69
	<i>Definizione dell'istruttoria e registrazione esiti su portale SIAN</i>	71
7.5	Impegni dei beneficiari	73
7.6	Rinuncia alla domanda, penalità e recuperi	74

7.6.1	<i>Procedura rinuncia all'aiuto per progetti in domande annuali e biennali</i>	74
7.6.2	<i>Penalità</i>	76
7.6.3	<i>Recuperi</i>	77
7.7	Proroga termini realizzazione progetto.....	77
7.8	Verifica mantenimento impegni	77
8.	Responsabilità e termini del procedimento	78
9.	Informativa sul trattamento dei dati personali	78
10.	Disposizioni finali e di coordinamento	79
11.	Appendice	81

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

- **AGEA**: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Coordinamento
- **OP AGEA**: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116
- **Beneficiario**: persona fisica o giuridica rientrante tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 14/12/2022 n. 640042, la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria regionale, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno e di tutti gli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione delle domande di aiuto e di pagamento
- **Cantierabilità**: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A., Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A., Permesso a costruire, altre autorizzazioni e/o comunicazioni e/o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento). Il requisito della cantierabilità è dimostrato, in sede di domanda di aiuto, anche attraverso la presentazione al Comune competente della richiesta del Permesso a costruire, con data antecedente a quella della domanda di aiuto
- **Cause di forza maggiore**: se non diversamente precisato, si intendono esclusivamente le cause di forza maggiore previste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116
- **Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)**: codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
- **Comitato di coordinamento della misura (CCM)**: Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria delle domande di aiuto di variante e di pagamento dell'intervento Investimenti, costituito dal responsabile regionale dell'Intervento Investimenti e dai responsabili provinciali per l'istruttoria delle domande di aiuto/variante/pagamento
- **Conto corrente dedicato**: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di aiuto, per ricevere il relativo contributo e presente nel Fascicolo aziendale validato
- **Demarcazione**: sistema adottato dalla Regione per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'intervento settoriale Investimenti del PSP 2023-2027 siano finanziate con altri fondi della Unione Europea (cfr. paragrafo 9 della DGR n. 785 del 05/06/2023)
- **Dichiarazioni obbligatorie**: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità al regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e loro ss.mm.ii. e alle disposizioni nazionali applicative di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo 18 luglio 2019, 7701 in materia di dichiarazioni di vendemmia e produzione mosto e vino come modificato con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 31/10/2022 n. 0555831, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 in materia di tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, al decreto del Ministro delle Politiche agricola e alimentari e forestali 25/07/2018, n. 7130 in materia di dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti
- **DM o DM n. 640042/2022**: decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 14/12/2022 n. 640042
- **Domanda di aiuto**: la domanda presentata dal richiedente, tramite le funzionalità del portale SIAN, contenente la proposta di un progetto da realizzare per il quale si chiede l'accesso all'aiuto all'intervento settoriale Investimenti

- **Domanda di pagamento anticipato:** la domanda presentata da un beneficiario, tramite le funzionalità del portale SIAN, correlata a domanda di durata biennale di esecuzione del progetto, con la quale si chiede il pagamento anticipato dell'aiuto per l'intervento settoriale Investimenti, in base alla percentuale calcolata sul contributo complessivo ammesso all'aiuto
- **Domanda di pagamento a saldo:** domanda presentata da un beneficiario, tramite le funzionalità del portale SIAN, correlata a domanda di durata di esecuzione del progetto annuale o biennale, con la quale si chiede il pagamento a saldo dell'aiuto per l'intervento settoriale Investimenti sulla base delle spese rendicontate e sostenute per la realizzazione del progetto ammesso e concluso
- **Domanda di variante:** domanda presentata da un beneficiario, tramite le funzionalità del portale SIAN, con la quale si chiede di variare il progetto ammesso al finanziamento per l'intervento settoriale Investimenti
- **Ente garante:** Istituto assicurativo o Istituto bancario che emette la garanzia/cauzione a garanzia del pagamento anticipato a favore dell'Organismo Pagatore
- **Esercizio finanziario o campagna di pagamento:** periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola - non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda - con inizio il 16 ottobre successivo all'inizio della campagna viticola considerata e con termine al 15 ottobre dell'anno successivo (cfr. art. 35 del regolamento UE 2021/2116)
- **Fascicolo aziendale:** Il Fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il Fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in un giorno festivo o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo;
- **Impresa in difficoltà:** l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze²:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più

¹ Il Fascicolo aziendale contiene quindi le informazioni certificate sopra indicate, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (cfr. decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (ndr. regolamento UE 2021/2115 art 59 comma 2).

³ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

- **Inadempienza:** con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di ammissibilità e finanziabilità dell'aiuto, qualsiasi inottemperanza a tali criteri

- **Irregolarità:** in base all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, si definisce irregolarità "*qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita*"

- **Intervento (intervento Investimenti, Investimenti):** Intervento settoriale previsto all'articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115

- **MASAF (Ministero):** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dell'Unione europea - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea

- **OCM Vitivinicolo:** Organizzazione comune di mercato vitivinicolo

- **PMI:** ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361 della Commissione del 6 maggio 2003 e dell'allegato I al regolamento (UE) n 2022/2472, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
- microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR
- **Progetto:** l'insieme di tutte le azioni/interventi/sotto interventi indicati nella domanda di aiuto, di variante e di pagamento, secondo i criteri stabiliti dalla normativa unionale, nazionale e regionale
- **Progetto annuale:** investimento oggetto di domanda di aiuto di durata di realizzazione annuale che deve concludersi nel termine stabilito dal bando (30 giugno 2024)
- **Progetto biennale:** investimento oggetto di domanda di aiuto di durata di realizzazione biennale che deve concludersi nel termine stabilito dal bando (30 giugno 2025)
- **Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN o PSP):** Piano previsto dal regolamento (UE) 2021/2115
- **Complemento di Sviluppo rurale del PSP della Marche 2023-2027:** (CSR 2023-2027)

⁴ Ai fini del presente bando, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

- **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di aiuto
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- **Soggetto inaffidabile:** il richiedente nei confronti del quale, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti del PNS di cui all'art 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli importi da parte degli stessi soggetti. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna 2023/2024. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute
- **Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA):** le Strutture Decentrate Agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico e l'istruttoria delle domande di aiuto/variante/pagamento, che ne assicurano altresì le attività di protocollazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione
- **Trasformazione e commercializzazione**⁵: si intende per:
 - "*trasformazione di prodotti agricoli*": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - "*commercializzazione di un prodotto agricolo*", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

2. Obiettivi e finalità

L'intervento settoriale Investimenti prevede un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, ad aumentare la competitività delle imprese dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'investimento proposto deve essere **strettamente ed esclusivamente** correlato all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'azienda richiedente nell'ambito esclusivo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Ambito territoriale

L'intervento settoriale Investimenti si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

⁵ Regolamento (UE) 2022/2472 articolo 2

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata al bando dell'intervento settoriale Investimenti per l'esercizio finanziario 2023/2024 è pari a € 2.500.000,00.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto richiedente e per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità della domanda di aiuto o la decadenza parziale o totale della stessa.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente e dell'impresa*

Al momento della presentazione della domanda di aiuto i soggetti richiedenti debbono essere:

- a) **Se Imprenditori agricoli**, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., singoli o associati
 - titolari di Partita IVA, con codici attività agricola;
 - iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO agricoli
- b) **Se Imprese di trasformazione**
 - titolari di Partita IVA;
 - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO inerenti sia l'attività di trasformazione sia di commercializzazione come definite all'articolo 2, rispettivamente numeri (45) e (35), del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022⁶.

Per entrambe le fattispecie di impresa di cui alle lettere a) e b) il rappresentante legale deve essere legittimato alla presentazione della domanda di aiuto e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione al presente bando.

Le imprese di cui alle lettere a) e b) al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono inoltre:

1. essere classificabili come:
 - microimprese e piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell'articolo 2 del titolo 1 dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003⁷;
oppure,
 - imprese intermedie che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, alle quali non si applica il Titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003⁸;
oppure,
 - grandi imprese che occupano più di 750 persone o il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di Euro⁹.

⁶ Cfr. paragrafo Definizioni

⁷ Cfr paragrafo Definizioni

⁸ Cfr. DM n. 640042/2022, art. 5 comma 2.

⁹ Cfr. DM n. 640042/2022, art. 5 comma 3.

2. svolgere, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DM n. 640042/2022, almeno una delle seguenti attività:
 - a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - c) l'elaborazione, affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuino la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto di sostegno;
 - d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare *ex novo* un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per proprie uve si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente;
3. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata, vale a dire titolare di Fascicolo aziendale (cfr. *Definizioni*);
4. essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e loro ss.mm.ii. e disposizioni nazionali applicative (cfr. *Definizioni*) ed aver presentato nei termini previsti la dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e la dichiarazione di giacenza ovvero, di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
5. avere impianti di trasformazione delle uve sul territorio della regione Marche, risultanti da Fascicolo aziendale, per il periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando, come stabilito al paragrafo 7.5 e 7.8 ¹⁰;
6. avere la disponibilità dei locali o dei terreni, risultanti dal Fascicolo aziendale, su cui si intende realizzare l'investimento proposto, a decorrere dalla data di presentazione della

¹⁰ Regolamento (UE) 2022/126, articolo 11 paragrafo 1.

Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell'apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;
- b) fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l'immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell'apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).

domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando, come stabilito al paragrafo 7.5 e 7.8 ¹¹.

La disponibilità dei locali o dei terreni, per la durata superiore all'impegno quinquennale, deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato;
- atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati)
- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Per le aziende agricole gestite da Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio Decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti Tecnici Agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è comprovato da un contratto di affitto pro quota.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nel contratto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del proprietario alla realizzazione degli investimenti;

7. essere in possesso delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie tali da permettere la realizzazione e il completamento dell'investimento proposto.

Le imprese inoltre al momento della presentazione della domanda devono:

- non essere incluse tra le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata <<*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*>> [ndr: art. 59 comma 2 del regolamento (UE) n. 2021/2115] (cfr. *Definizioni*);
- non essere soggetta all'applicazione della cosiddetta "*clausola Deggendorf*", che esclude dal sostegno le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ¹²;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. Tali condizioni devono permanere fino alla realizzazione dell'investimento ammesso e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo pena la decadenza della domanda, revoca del contributo concesso e recupero dell'eventuale anticipo percepito maggiorato del 10%;
- non effettuare a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino;

¹¹ Vedi nota 10

¹² Comunicazione della Commissione 2007/C 272/05

- non essere rappresentate da soggetto ritenuto inaffidabile (cfr. *Definizioni*);
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 69 comma 3 e 5 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 ¹³ e all'articolo 6 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911 ¹⁴.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di aiuto, in particolare dal Fascicolo aziendale (cfr. *Definizioni*). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e nella documentazione allegata e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.2 *Requisiti del progetto*

Al momento della presentazione della domanda di aiuto il progetto deve:

- riguardare investimenti finalizzati **strettamente ed esclusivamente** alla produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- prevedere il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
- contenere una relazione tecnico-economica riportante i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale;

¹³ Legge 12/12/2016 art. 69.

3 - Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

5 - Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

¹⁴ Decreto MIPAAF n. 911/2017 articolo 6

- 1) Qualora l'anticipo di cui al precedente articolo 5 comma 6 non venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.
- 2) Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
 - a) 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
 - b) 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
 - c) 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
- 3) La stessa penalità di cui al comma 2 lettera a. si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.
- 4) Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

- rispettare i criteri di demarcazione con gli interventi di sviluppo rurale sovvenzionabili ai sensi del CSR delle Marche del PSP 2023/2027, specificati al paragrafo 9 della DGR n. 785 del 05/06/2023 ¹⁵;
- prevedere investimenti per un valore di spesa totale minimo pari ad **€ 8.000,00** e comunque non superiore a **€ 1.000.000,00** per domanda. L'importo minimo e massimo di spesa ammissibile si intende comprensivo anche delle voci di costo relative alle spese generali di cui al paragrafo 5.3.1 punto 7, ove richieste;
- raggiungere la soglia minima di accesso di **€ 8.000,00** per domanda, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità, valore da mantenere anche dopo la realizzazione, pena la revoca del contributo concesso e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%;
- dimostrare che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato, secondo il sistema di valutazione indicato al paragrafo 6.1.3 punto 3;
- essere cantierabile (cfr. *Definizioni*). Nel caso di titoli immediatamente cantierabili [Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento] al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto;
- avere durata di esecuzione del progetto annuale o biennale (cfr. *Definizioni* e paragrafo 7.3). I progetti biennali, dovranno **obbligatoriamente** prevedere la richiesta di erogazione dell'anticipo dell'aiuto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo erogabile su anticipo (cfr. paragrafo 6.1.1 punto 14).

Non è ammessa la variazione della durata di esecuzione del progetto indicata in domanda di aiuto (cfr. paragrafo 7.1.2.3).

Per i progetti biennali finanziabili l'erogazione del saldo è subordinata all'approvazione del decreto ministeriale di riparto delle risorse per la campagna 2024/2025, come meglio precisato al paragrafo 7;

- non essere collettivo, cioè presentato da aggregazioni temporanee di impresa o di scopo.

5.2 Tipologia dell'intervento

L'investimento oggetto di intervento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività

¹⁵ DGR n. 785 del 05/06/2023, paragrafo 9.

Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione". Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01-SRD02-SRD13) riferiti al settore VITICOLTURA sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima classificazione SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore vitivinicolo e registrate nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN). Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo. Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferite al settore vitivinicolo, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI.

dell'azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli investimenti materiali e/o immateriali, di cui sopra, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale [ex art. 11 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2022/126] (cfr. nota 10 e paragrafo 7.5 e 7.8).

5.2.1 Azioni ammesse al sostegno

Le azioni ammesse al sostegno comunitario per l'intervento settoriale Investimenti nella Regione Marche per le domande di aiuto presentate a valere dell'esercizio finanziario 2023/2024 sono relative a:

1. Costruzione, miglioramento di beni immobili, finalizzati alla produzione, trasformazione, conservazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione dei vini. Gli investimenti devono essere finalizzati ad un effettivo miglioramento dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione e quindi non sono ammissibili investimenti quali, a titolo di esempio non esau- stivo: rifacimento di tetti/intonaci/pavimentazioni/piazzali ecc. ammalorati e strade.
2. Acquisto, di impianti fissi e/o macchinari e/o attrezzature mobili nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico, la commercializzazione, la conservazione e lo stoccaggio dei vini a DOP/IGP.
3. Allestimento interno dei punti vendita diretta al consumatore finale aziendali ed extra aziendali fissi e delle sale di degustazione, destinati esclusivamente alla commercializzazione, all'esposizione e alla degustazione dei vini regionali.
4. Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'*e-commerce*, comprese le spese per la progettazione e la realizzazione di siti internet e hardware e software dedicato, **fino al valore massimo di investimento di € 10.000,00**.
5. Impianti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente dedicata all'autoconsumo per le attività vitivinicole.

Nell'Appendice al presente bando è riportato il **Catalogo degli Investimenti ammissibili** per l'intervento Investimenti nella regione Marche per la campagna 2023/2024.

Per le spese tecniche generali, collegate alle azioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, si rinvia al paragrafo 5.3.1 punto 7.

Non sono ammissibili:

- investimenti per importo di progetto per domanda di aiuto, comprese le spese generali, di spesa inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 1.000.000,00;
- investimenti oggetto di richiesta o che ricevono o che abbiano ricevuto altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati;
- investimenti oggetto di richiesta o che ricevono o che abbiano ricevuto contributi pubblici nell'ambito di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale 2014/2022 e del CSR delle Marche 2023/2027;
- investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi a norma di quanto stabilito dall'articolo 33 paragrafo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;

- operazioni promozionali che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e/o dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera k) del regolamento (UE) 2021/2115;
- azioni che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate e la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- acquisto di immobili, terreni e fabbricati;
- azioni effettuate tramite leasing;
- sistemazione delle aree esterne adibite a parcheggio e spazi verdi, i lavori di abbellimento, la manutenzione ordinaria e le riparazioni.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le azioni avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto telematica (cfr. paragrafo 6.1.2) e fino alla data di realizzazione degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento di saldo telematica (cfr. paragrafo 7.3) (**eleggibilità della spesa**), i cui interventi siano stati completati e pagati comunque **entro e non oltre il 30 giugno 2024** per i progetti annuali annuali, ed **entro e non oltre il 30 giugno 2025** per i progetti biennali (cfr. *Definizioni* e paragrafo 7.3), termine ultimo previsto nelle Istruzioni operative n. 27/2023.

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi le cui spese non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di aiuto_ (cfr. paragrafo 8 delle Istruzioni operative n. 27/2023).

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute per beni collocati in azienda in "conto visione" al di fuori del periodo di eleggibilità.

Il contributo è calcolato sulla base delle spese ammesse a finanziamento e rendicontate dal beneficiario nella domanda di pagamento di saldo e realmente effettuate.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta nel periodo di eleggibilità tramite l'emissione di titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e presente nel Fascicolo aziendale validato (cfr. *Definizioni*).

La spesa deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario in prima persona e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa ed allegata alla domanda di pagamento di saldo.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali deve essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta, riconducibile al bene acquistato, per la quale si chiede il contributo (cfr. paragrafo 7.3).

Gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima dell'approvazione della graduatoria regionale (cfr. paragrafo 5.5.2), sono effettuati a rischio dei richiedenti in quanto potrebbero essere non finanziati.

Al fine di verificare il rispetto della *eleggibilità della spesa* per gli investimenti, si farà riferimento anche alla data risultante:

- a) per quanto riguarda l'acquisto di impianti fissi, macchinari e attrezzature, dai documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento;

- b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente, nei casi previsti, o, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, dalla data dell'inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Le spese sostenute per l'investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all'attività vitivinicola dell'azienda e devono aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (cfr. Allegato VII – parte II del regolamento UE n. 1308/2013).

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a:

1. azioni di cui al punto 1 del paragrafo 5.2.1, compresi:

- punti vendita diretta al consumatore finale aziendali ed extra aziendali esclusivamente fissi e per la sola commercializzazione dei vini. Interventi di realizzazione o ammodernamento dei locali adibiti alla commercializzazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di uno stabilimento di trasformazione nella Regione alle condizioni previste al paragrafo 5.1.1 punto 5);
- sale per degustazione dei vini di superficie non superiore a mq 70. Detto limite deve essere rispettato anche in caso di ampliamento di sala preesistente. Interventi di realizzazione o ammodernamento dei locali adibiti alla degustazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di un punto vendita diretta al consumatore finale aziendale o extra aziendale fisso;
- uffici aziendali strettamente collegati alle attività di produzione e commercializzazione dei vini.

Non è ammissibile la nuova costruzione/ristrutturazione di fabbricati da utilizzare per l'attività vitivinicola in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano cantina e piano primo abitazione o per attività di diversificazione). Le porzioni in adiacenza possono ritenersi ammissibili solo nei casi in cui è possibile determinare in modo separato la relativa spesa. I locali devono avere una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti;

2. azioni di cui al punto 2 del paragrafo 5.2.1, compresi:

- recipienti e contenitori per l'invecchiamento dei vini a DOP/IGP, anche di piccole capacità (es. *barriques*) compresi portabotti e portabarriques. Nel caso di *barriques* è previsto un controllo *ex ante* in azienda che possa permettere l'accertamento che l'investimento proposto non sia di mera sostituzione e che determini un miglioramento anche in termini di aumento della competitività dell'azienda;
- macchine e/o attrezzature per la movimentazione dei vini in cantina e nel magazzino di cantina;
- investimenti volti ad introdurre sistemi di controllo della qualità;
- macchinari e attrezzature per la gestione delle acque reflue in cantina (trattamento e depurazione) ivi compresi i sistemi di fitodepurazione che prevedono il riciclo aziendale delle acque depurate;
- *personal computer* per postazioni fisse e *personal computer* portatili, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio strettamente collegati alle attività di produzione e commercializzazione dei vini;

- *software* gestionali per la gestione delle fasi di produzione e/o commercializzazione del prodotto e per l'ufficio;
3. azioni di cui al punto 3 del paragrafo 5.2.1 per acquisto di impianti fissi, macchinari ed attrezzature mobili connessi alla funzionalità dei punti vendita diretta al consumatore finale aziendali ed extra aziendali fissi e delle sale di degustazione. Gli allestimenti adibiti alla degustazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di un punto vendita diretta aziendale o extra aziendale fisso;
 4. azioni di cui al punto 4 del paragrafo 5.2.1 per la realizzazione ed implementazione di siti internet finalizzati all'*e-commerce* compresi *hardware* e *software* dedicato, **fatto salvo il limite di spesa di € 10.000,00 per domanda di aiuto**;
 5. azioni di cui al punto 5 del paragrafo 5.2.1 per:
 - investimenti finalizzati al risparmio energetico ed idrico;
 - investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguente minore prelievo di energia elettrica dalla rete.

Gli impianti debbono avere capacità produttiva massima equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250Kwe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 KWt. Dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa, una relazione, sottoscritta da un tecnico specializzato del settore, che evidenzia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento e che dettagli quale sarà il dimensionamento del nuovo impianto in base al fabbisogno medio annuo e ad eventuali impianti fotovoltaici già presenti.

Le predette condizioni devono essere dimostrate, all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al D. Lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione.

Sono esclusi dal finanziamento:

- impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso dalle attività vitivinicole;
 - impianti fotovoltaici realizzati a terra e non integrati negli edifici adibiti alle attività vitivinicole;
 - investimenti nel caso in cui vengano richiesti contributi specifici per il GSE.
6. opere edili strettamente funzionali all'introduzione nel processo produttivo aziendale di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento e comunque riconducibili direttamente alla finalità dell'investimento proposto;
 7. spese generali, **intese unicamente come spese tecniche collegate alla progettazione dell'investimento proposto**, come definite ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 1 lettera c) del regolamento delegato (UE) 2016/1149, relative a:
 - a. onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;

- b. onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
- c. onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;
- d. studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze.

Le spese tecniche ammissibili vengono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto delle percentuali massime sotto riportate:

Tipologia	Descrizione	Valore investimento (€)	Spese tecniche (% massima ammissibile)
<u>Progettazione 1</u>	Edifici rurali per l'attività vinicola con corredi tecnici di tipo complesso	Fino a € 500.000,00	10,00 %
		Da € 500.001,00 fino a € 1.000.000,00	9,00 %
<u>Progettazione 2</u>	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	Fino a € 500.000,00	10,00 %
		Da € 500.001,00 fino a € 1.000.000,00	9,00 %
<u>Progettazione 3</u>	Impianti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti vinicoli. Impianti per la produzione di energia	Fino a € 1.000.000,00	4,00 %
<u>Progettazione 4</u>	Edifici rurali e/o strutture per l'attività vinicola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri)	Fino a € 500.000,00	6,00 %
		Da € 500.001,00 fino a € 1.000.000,00	5,00 %
<u>Progettazione 6</u>	Acquisizione di macchine e attrezzature e altri investimenti immateriali	Fino a € 500.000,00	2,00 %
		Da € 500.001,00 fino a € 1.000.000,00	1,00 %

Nella percentuale massima indicata per ciascuna tipologia di progettazione sono comprese le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato per massimo l'1 %, ammissibili solo se collegate agli investimenti richiesti, sia fissi sia mobili, e se presentate alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Le spese tecniche, solo se richieste in domanda di aiuto e nei limiti delle percentuali previste al presente paragrafo, possono essere ammesse entro la soglia finanziaria prevista dal bando al paragrafo 5.1.2 e, in tal caso, non potranno essere aumentate in sede di rendicontazione finale dei lavori, anche in caso di variazioni progettuali. Parimenti, se non richieste in domanda d'aiuto, le spese generali non potranno essere ammesse in sede di rendicontazione finale dei lavori.

Le spese tecniche sono ammissibili comunque ed esclusivamente solo se direttamente riconducibili e collegabili all'investimento realizzato e effettivamente sostenute e rendicontate in sede di domanda di pagamento di saldo.

Nel caso di spese tecniche relative a Società che erogano servizi, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico) e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali.

L'importo delle spese tecniche, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento ammissibile, dovrà essere ridotto nel caso in cui la spesa in questione sia stata oggetto di variazioni in diminuzione (ad esempio per economie/modifiche minori/varianti/recessi, cfr. paragrafo 7.1) o nel caso in cui, a seguito della istruttoria sulla domanda di pagamento di saldo, la spesa complessiva ammessa al pagamento risulti ridotta rispetto alla spesa richiesta in domanda.

Qualora le attività di progettazione tecnica finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/variante/pagamento, siano state eseguite dallo stesso beneficiario del progetto, le stesse non costituiscono spese ammissibili in quanto intese quali attività svolte in economia e quindi non ammissibili come stabilito al paragrafo 4.2 lettera x del presente bando.

Non sono mai ammesse le spese amministrative indipendentemente dal soggetto che le abbia sostenute.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità di cui al paragrafo 5.3.1;
- b) spese per investimenti che abbiano avuto inizio prima del giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica e/o che siano stati realizzati dopo la presentazione della domanda di pagamento di saldo e, comunque, dopo il 30 giugno 2024 in caso di domande annuali e dopo il 30 giugno 2025 in caso di domande biennali;
- c) spese per investimenti collocati/installati in azienda prima della presentazione della domanda di aiuto telematica e/o non collocati/installati in azienda entro la presentazione della domanda di pagamento di saldo e, comunque, dopo il 30 giugno 2024 in caso di domande annuali, e dopo il 30 giugno 2025 in caso di domande biennali;
- d) spese per la realizzazione dell'investimento sostenute, come risultante dalle fatture ad esse correlate, prima del giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o oltre la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo e, comunque dopo il 30 giugno 2024, in caso di domande annuali e dopo il 30 giugno 2025, in caso di domande biennali;
- e) spese per l'acquisto di beni materiali di consumo vario di breve durata e/o monouso e servizi connessi al funzionamento dell'attività di trasformazione, commercializzazione e degustazione;

- f) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi per la preparazione, esposizione e conservazione degli alimenti di accompagnamento alla degustazione dei vini;
- g) spese per l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- h) spese per macchine ed attrezzature per la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- i) spese per attrezzature ricreative;
- j) spese per acquisto di attrezzature per la trasformazione e/o commercializzazione dei vini non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- k) spese per trattrici, motrici di trasporto, furgoni, automezzi, camion e simili;
- l) spese per investimenti che alla data di presentazione della domanda di aiuto sono oggetto di domanda di qualsivoglia aiuto pubblico o che già beneficiano di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- m) spese che non rispettino il criterio di demarcazione con gli interventi di sviluppo rurale del CSR delle Marche stabilito al paragrafo 9 della DGR n. 785/2023 (cfr. nota 15);
- n) spese per investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- o) spese per investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- p) spese per investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire impianti e macchinari esistenti o parte degli stessi con impianti e macchinari nuovi e aggiornati senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- q) spese per acquisto di immobili, di terreni e fabbricati;
- r) spese per acquisto di diritti di produzione;
- s) spese per operazioni che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate;
- t) spese per opere edili non strettamente funzionali all'introduzione di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento negli stabilimenti;
- u) spese per opere di abbellimento, manutenzione ordinaria e riparazioni;
- v) spese per opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto e test di funzionalità dei materiali;
- w) spese per demolizioni/rimozioni di materiale in caso di opere edili;
- x) spese per lavori in economia;
- y) spese non iscritte a cespiti, ove applicabile l'obbligo di iscrizione;
- z) spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- aa)spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- bb)spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- cc) IVA in nessun caso ed altre imposte e tasse;
- dd)interessi passivi;

- ee) spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti, spese notarili, spese di c/c bancari e postali, spese per garanzie bancarie o assicurative e spese legali;
- ff) oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- gg) indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- hh) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- ii) spese per viaggi, trasporto e/o spedizioni merci e/o doganali;
- jj) spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto telematica, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- kk) spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- ll) spese per *brochures*, opuscoli ecc;
- mm) qualsiasi altra spesa non strettamente coerente e connessa con la finalità dell'intervento ammesso all'aiuto;
- nn) indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- oo) qualsiasi altra spesa non strettamente coerente e connessa con la finalità dell'intervento ammesso all'aiuto.

Retroattività della spesa

Non è ammessa la retroattività della spesa per cui, qualora la domanda di aiuto non venga accolta, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

Ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 del DM n. 640042/2022, il sostegno per gli investimenti corrisponde:

- al 40% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese (cfr. paragrafo 5.1.1);
- al 20% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da imprese classificabili come intermedie (cfr. paragrafo 5.1.1);
- al 19% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da un'impresa classificabile come grande impresa (cfr. paragrafo 5.1.1).

E' ammesso il cumulo degli aiuti con altri regimi di aiuto nazionale e agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana entro la percentuale massima del sostegno previsto dall'intervento settoriale Investimenti per la specifica domanda, salvo diversa disposizione unionale o nazionale in merito.

5.5 Selezione delle domande d'aiuto

5.5.1 Criteri di priorità

In applicazione di quanto disposto al paragrafo 5 della DGR n. 785/2023, l'attribuzione del punteggio, al fine di stabilire la posizione che ogni domanda di aiuto assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri, punteggi e modalità di controllo.

A. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (art. 36 del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016). Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.

Il criterio è considerato soddisfatto se gli interventi proposti risultano funzionali al raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi corrispondenti ai relativi sub criteri:

1. un risparmio energetico globale, rispetto alla situazione iniziale pre-investimento, dell'intero sito produttivo o stabilimento oggetto dell'investimento proposto, perseguibile attraverso interventi quali, ad esempio, isolamento termico degli edifici, razionalizzazione e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature, secondo la seguente tabella:

5%≤ risparmio ≤10%	5 punti
10%< risparmio ≤15%	10 punti
risparmio>15%	20 punti

Per l'attribuzione del punteggio, pena il mancato riconoscimento dello stesso, dovrà essere allegata alla domanda di sostegno una diagnosi energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzi sia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento, sia i consumi totali post-investimento, stimando il minor consumo derivante dall'investimento effettuato; nel calcolo andranno tenuti in considerazione gli eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento stesso.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del sub criterio A1, nel calcolo dei consumi post-intervento vanno comunque considerati anche i consumi soddisfatti tramite un eventuale impianto fotovoltaico. I minori prelievi dalla rete sono infatti oggetto di specifica valutazione nel successivo punto 3.

Nella diagnosi energetica dovranno essere correttamente riportati i seguenti dati:

- Consumi totali dello stabilimento/sito produttivo pre-investimento
- Consumi totali dello stabilimento/sito produttivo post-investimento (*andrà inserita nel calcolo anche una stima dei consumi legati ai nuovi investimenti*)
- Differenza dei consumi pre-investimento e post-investimento (in kWh o TEP)
- % di risparmio rispetto alla situazione pre-investimento;

2. un incremento dell'efficienza e del risparmio energetico tramite il miglioramento dei processi di lavorazione e dei macchinari ad essa correlati (**5 punti**).

Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelli delle attrezzature dismesse in percentuale di riduzione di consumo in kWh; la soglia minima di risparmio dovrà essere del 5%.

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di aiuto, pena il non riconoscimento dello stesso, una relazione energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzi i consumi delle macchine/attrezzature esistenti o già presenti in azienda e quelli delle attrezzature di nuova installazione.

Le attrezzature sostituite andranno dismesse.

Questo punteggio è cumulabile con il punteggio del sub criterio A1, A3, A4 fino al massimo di 20 punti totali.

3. un minore prelievo di energia elettrica dalla rete dovuto alla produzione della stessa tramite impianti fotovoltaici, maggiore o pari al 15%, riferita al sito produttivo o stabilimento oggetto dell'investimento proposto, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento (**5 punti**).

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena il non riconoscimento, una diagnosi energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che evidenzia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento e quelli successivi, stimando il minore prelievo dalla rete elettrica, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento.

Questo punteggio è cumulabile con il punteggio del sub criterio A1, A2, A4 fino al massimo di 20 punti totali.

4. una maggiore sostenibilità ambientale dei processi presenti all'interno dell'intero sito produttivo o stabilimento (**5 punti**), rispetto alla situazione iniziale pre-investimento, perseguibile attraverso interventi quali:

- impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue di cantina per usi irrigui e/o per le operazioni di pulizia della cantina stessa;
- installazione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque generate dal processo di lavaggio interno delle bottiglie per il loro riutilizzo nel lavaggio esterno delle stesse;
- interventi di riduzione dell'utilizzo idrico nelle fasi di lavorazione es. installazione di sistemi di lavaggio automatici CIP (*clean in place*), che permettono di utilizzare e separare in ricircolo le soluzioni di lavaggio, separandole dalle acque utilizzate nel risciacquo e facilitandone il riutilizzo, oppure di dispositivi PIG di svuotamento che spingono un tappo in silicone o in schiuma nelle tubature utilizzando la spinta di un gas inerte abbandonando l'utilizzo dell'acqua per spingere il prodotto nelle tubazioni, con spreco di questa, inquinamento delle acque reflue e inutile perdita di prodotto.

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena il non riconoscimento del punteggio stesso, una relazione ambientale, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, che dettagli il progetto e metta in evidenza quali saranno i benefici ambientali conseguibili.

Questo punteggio è cumulabile con il punteggio del sub criterio A1, A2, A3 fino al massimo di 20 punti totali.

B. Produzioni biologiche e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa. Il punteggio massimo attribuibile è di 15 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve avere presentato il Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2023 entro i termini stabiliti dalla normativa vigente (30 giugno 2023) ed essere in possesso di idonea documentazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione consistente nel documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale.

C. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP. Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve risultare, dalla dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN della campagna 2022/2023, che l'impresa abbia dichiarato una produzione di vino rivendicata a DOP e/o a IGP della Regione Marche superiore al 70% della produzione totale.

D. Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda. Il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto.

E. Appartenenza a forme aggregative di filiera. Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.

Il criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti posseggono i seguenti requisiti:

1. Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela di vini a DOP delle Marche autorizzato ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. **(max 20 punti)**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve allegare copia del Libro soci Consorzio di tutela vini a DOP, ovvero attestazione del Consorzio di tutela vini a DOP.
2. Richiedente iscritto all'Elenco regionale degli operatori enoturistici o che ha presentato la SCIA enoturistica ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11/11/2021 n. 28. **(max 20 punti)**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve risultare iscritta all'Elenco regionale degli operatori enoturistici o aver presentato la SCIA enoturistica ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11/11/2021 n. 28.
3. Richiedente appartenente a forme associative di imprese vitivinicole che prevedono nello loro statuto la promozione delle produzioni vitivinicole di qualità **(max 12 punti)**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere fornita copia dello statuto dell'associazione cui l'impresa aderisce.
4. Richiedente cooperativa a mutualità prevalente, che svolge attività di produzione di vino. **(max 5 punti)**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impresa deve risultare iscritta come cooperativa a mutualità prevalente, risultare produttore di vino ed avere presentato la dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN nella campagna 2022/2023.

I punteggi dei sub criteri E1, E2, E3, E4 sono cumulabili fino alla concorrenza di punti 20.

Di seguito si riporta la tabella sintetica dei criteri di priorità e dei relativi pesi associati.

Cod.	Criterio di priorità	Punteggio massimo attribuibile	Modalità di controllo per l'attribuzione del punteggio
A	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale	20	Vedi descrizione sub criteri A1, A2, A3, A4
	A1 - Risparmio energetico globale		Relazione tecnica di un progettista certificatore terzo con competenza in materia energetica (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3 lettera b)
	5% ≤ risparmio ≤ 10%	5	
	10% < risparmio ≤ 15%	10	
	risparmio > 15%	20	
	A2 - Incremento dell'efficienza e del risparmio energetico	5	
	A3 - Minore prelievo di energia elettrica dalla rete	5	
	A4 - Maggiore sostenibilità ambientale dei processi	5	

Cod.	Criterio di priorità	Punteggio massimo attribuibile	Modalità di controllo per l'attribuzione del punteggio
B	Produzioni biologiche e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa	15	Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2023 (scadenza 30 giugno 2023) e idonea documentazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione consistente nel documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale
	Richiedente produttore di vino biologico certificato	15	
C	Produzioni vitivinicole a DOP e IGP	20	Dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN - Campagna 2022/2023.
	Richiedente con produzione di vino rivendicata a DOP e/o a IGP della regione Marche superiore al 70% rispetto alla produzione totale nell'ultima campagna vitivinicola	20	
D	Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni	10	Fascicolo aziendale
	Richiedente, titolare o legale rappresentante, con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	10	
E	Appartenenza a forme aggregative di filiera	20	Vedi sub criteri E1, E2, E3, E4
	E1 - Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.	20	Copia del Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, ovvero attestazione del Consorzio di tutela vini DOP
	E2 - Richiedente aderente a forme associative di imprese vitivinicole che prevedono nel loro statuto la promozione delle produzioni vitivinicole di qualità.	12	Copia dello statuto dell'associazione
	E3 - Richiedente iscritto all'Elenco regionale degli operatori enoturistici o che ha presentato la SCIA enoturistica ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11/11/2021 n. 28	20	SCIA enoturistica ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11/11/2021 n. 28 o Elenco regionale in SIAR
	E4 - Richiedente cooperativa a mutualità prevalente, che svolge attività di produzione di vino	5	Dichiarazione di vendemmia e produzione vino e mosto su SIAN - Campagna 2022/2023. Visura camerale
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	85	

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Sulla base dei criteri di priorità riscontrati si procederà alla formazione della graduatoria regionale.

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando (cfr. paragrafo 4).

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente in domanda di aiuto; di conseguenza il punteggio non può **mai** aumentare.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione delle domande di aiuto

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento ¹⁶.

6.1.1 Presentazione della domanda di aiuto

Le domande d'aiuto sono presentate a Organismo Pagatore AGEA (OP AGEA) **esclusivamente** per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP sul portale SIAN all'indirizzo www.sian.it e secondo quanto stabilito nelle proprie Istruzioni operative n. 27/2023 (in particolare ai paragrafi 7, 8, 9, 10 e 11) e pubblicate sul sito www.agea.gov.it (Istruzioni operative n. 27/2023). Il manuale utente per la compilazione della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del portale SIAN all'indirizzo www.sian.it.

Il richiedente, per il caricamento della domanda nel sistema, può avvalersi:

- a. di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), accreditato dall'OP Agea, e al quale ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo aziendale registrato sul portale SIAN;
- b. dell'assistenza di un Libero professionista, munito di opportuna delega (registrata sul portale SIAN) appositamente conferita dalle imprese per la presentazione della domanda di aiuto, accreditato dalla Regione. Il Libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi di detto portale. L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori;
- c. della registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

Le domande presentate con diversa modalità rispetto a quanto indicato nelle Istruzioni operative n. 27/2023 paragrafo 10 **non** potranno essere accolte, saranno dichiarate irricevibili e non saranno sottoposte ai successivi controlli di ammissibilità all'aiuto.

La domanda di aiuto **deve essere presentata esclusivamente** secondo il modello previsto da OP AGEA per la campagna 2023/2024.

La domanda di aiuto **deve contenere** i dati identificativi del richiedente (compresi forma giuridica, numero di cellulare e indirizzo PEC), il codice IBAN del conto corrente da utilizzare, il piano degli investimenti e la loro localizzazione, **nonché** le dichiarazioni di impegno (cfr. paragrafo 7.5) e le seguenti *dichiarazioni* rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. dal richiedente:

1. che gli investimenti oggetto della domanda di aiuto non costituiscono mera sostituzione di quanto già presente in azienda ¹⁷;

¹⁶ L. 241/1990 e successive modifiche e integrazione.

¹⁷ Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, articolo 33, paragrafo 4.

2. che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici o beneficiario di regimi di aiuto nazionali;
3. di non aver percepito, per le operazioni ad investimento proposte nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 58 paragrafo 1 lettera k) del regolamento (UE) 2021/2115;
4. che gli investimenti oggetto della domanda non beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 2021/2115 per quanto finanziato con il FEASR;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
6. di avere preso atto delle condizioni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la sottoscrizione della domanda di aiuto ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
7. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
8. di garantire il possesso delle capacità tecnico-professionale per la realizzazione del progetto proposto ¹⁸;
9. di possedere le risorse economico-finanziarie tali da permettere la realizzazione del progetto proposto e possedere una redditività economica tale da permettere la realizzazione ed il completamento dell'investimento proposto nei termini previsti ¹⁹;
10. che l'impresa rappresentata non è impresa in difficoltà (cfr. *Definizioni*);
11. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (cfr. paragrafo 5.1.1);
12. di avere presentato nei termini previsti le dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e loro ss.mm.ii., ovvero, di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto, oppure, di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione, oppure di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116 art. 3 (cfr. paragrafo *Definizioni*) ²⁰. Le richieste di riconoscimento di un caso di

¹⁸ Regolamento delegato (UE) 2016/1149, articolo 35 lettera c).

¹⁹ Regolamento delegato (UE) 2016/1149, articolo 35 lettera c). Eventuali contributi unionali, nazionali o regionali per i quali un soggetto ha fatto richiesta di ammissibilità, ovvero per i quali un soggetto è in attesa di finanziamento, non possono essere, in nessun caso e per nessuna eccezione, vantati dallo stesso a titolo di credito.

Deve essere dimostrata la capacità di far fronte alla gestione amministrativa e contabile del progetto, ovvero avere le caratteristiche per definire e conseguire gli obiettivi ed i risultati del progetto d'investimento. La capacità amministrativa può essere dimostrata tramite, ad esempio, la qualità delle risorse umane, le caratteristiche dell'organizzazione, la solidità dei sistemi di gestione e controllo, la qualità del proprio *management*.

²⁰ Regolamento (UE) 2021/2116 art 3 comma 1

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

forza maggiore non sono ammissibili se pervengono alla SDA oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia in condizioni di farlo (cfr. Istruzioni operative di OP AGEA n. 32 del 6 luglio 2017).

13. di essere a conoscenza che la mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo o la mancata presentazione dell'istanza di rinuncia all'aiuto nei trenta giorni che precedono il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento di saldo, comporta l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dall'intervento Investimenti e, qualora sia stato percepito l'anticipo del contributo, la contestuale attivazione delle procedure di recupero indebito, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale ²¹;
14. la modalità di erogazione dell'aiuto prescelta. Nel caso di progetti biennali, la domanda di aiuto telematica deve contenere l'indicazione della tipologia di pagamento di anticipo, che dovrà essere richiesto con apposita domanda, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;
15. le priorità possedute;
16. le attività svolte tra quelle indicate all'articolo 3 comma 1 del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 5.1.1 punto 2).

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., per tutte le dichiarazioni, vincoli, impegni ed obblighi in essa indicati. Il richiedente, pertanto, si assume ogni responsabilità di quanto dichiarato e verrà ritenuto responsabile dell'eventuale falsa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del predetto D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii..

Un medesimo richiedente può presentare una sola domanda di aiuto di durata annuale o biennale.

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata **solo** entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (cfr. paragrafo 6.1.2), oltre i quali **non** sarà possibile rettificare una domanda di aiuto (in particolare non sarà possibile rettificare i requisiti dichiarati per l'accesso all'aiuto e per l'attribuzione dei criteri di priorità).

Come definito nella Comunicazione C(88)1696 della Commissione Europea relativa alla <<Forza maggiore>> del diritto agrario europeo (88/C259/07), ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

²¹ DM n. 640042/2022, articolo 6:

1. Qualora l'anticipo di cui al precedente articolo 5 non venga integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni all'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128.
2. Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
 - a. 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
 - b. 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
 - c. 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;
3. La stessa penalità, di cui al comma 2 lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti da AGEA sentite le Regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.
4. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.
5. Qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 dell'articolo 5, sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.
6. Nessuna sanzione si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica, non oltre i termini di scadenza di presentazione della domanda di aiuto ed esclusivamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN, secondo le modalità stabilite al presente paragrafo.

Non verranno accolte rettifiche, ai dati delle domande di aiuto telematiche, presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata.

Nel caso in cui la Regione abbia informato il richiedente circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

Le domande di aiuto debbono essere presentate tramite le funzioni del portale SIAN entro **il 31 luglio 2023**, termine stabilito all'articolo 4 comma 1 del DM n. 640042/2022 per la campagna 2023/2024, salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate da MASAF, che verranno applicate automaticamente dalla Regione senza ulteriori atti.

Secondo quanto stabilito dalle Istruzioni operative n. 27/2023, il richiedente, dopo aver compilato la domanda, effettua la stampa definitiva e, previa sottoscrizione (da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa) nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. e, in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, provvede al rilascio della stessa. Alla domanda di aiuto è attribuito il numero di protocollo di OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda di aiuto si intende effettivamente presentata a OP AGEA e pertanto la sola stampa della stessa non costituisce presentazione della domanda di aiuto all'OP.

Entro **lo stesso termine del 31 luglio 2023** per la presentazione delle domande di aiuto, salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate da MASAF, il richiedente **a pena di irricevibilità**, deve:

1. rilasciare la domanda di aiuto su portale SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;
2. trasmettere alla SDA competente, tramite PEC, la scansione in formato immutabile (ad esempio .pdf/A) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge.

Si precisa che in caso di proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto disposta da MASAF all'articolo 4 comma 1 del DM n. 640042/2022 è automaticamente prorogato alla stessa data il termine per la trasmissione della domanda di aiuto alla SDA.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla scansione in formato immutabile (ad esempio .pdf/A) della domanda di aiuto rilasciata tramite SIAN debitamente sottoscritta, deve essere allegata e trasmessa alla SDA, **senza** che la mancanza determini l'inammissibilità immediata della domanda di aiuto, la seguente documentazione:

1. **dichiarazione per le P.M.I.** (secondo il fac simile denominato **All.1** richiamato nelle Istruzioni operative n. 27/2023 scaricabile dai siti www.agea.gov.it e www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo);
2. **documentazione utile per l'attribuzione delle priorità A, B, E e relativi sub criteri** (*relazione di soggetto certificatore terzo specializzato in materia energetica; Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2023 e documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale* rilasciati dall'Organismo di Certificazione; *Libro soci*

Consorzio di tutela vini DOP o attestazione del Consorzio di tutela vini DOP o Copia dello statuto dell'associazione) (cfr. paragrafo 5.5.1);

3. relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal richiedente, contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, dettagliando la strategia proposta, gli obiettivi fissati, la quantificazione della spesa prevista, l'incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell'impresa e l'adeguamento della stessa alla domanda del mercato con conseguente aumento della competitività.

In particolare la relazione tecnico-economica deve contenere:

a) per tutte le domande:

- la descrizione della storia dell'impresa richiedente e dell'azienda (es: superficie agricola e superficie vitata coltivata, varietà di vite coltivate, quantitativi di uve prodotti, unità lavorative, capacità di stoccaggio, quantitativi di vino/spumante espressi in litri prodotti e numero di bottiglie, specificatamente con riferimento alla tipologia di progetto oggetto di domanda che si intende realizzare);
- le prospettive di sviluppo;
- in caso di progetti biennali ammessi all'aiuto per la misura Investimenti nella campagna 2022/2023 e non ancora oggetto di rendicontazione a saldo, breve descrizione del loro stato di realizzazione ed eventuale motivazione del mancato rispetto del cronoprogramma previsto;
- la descrizione dettagliata del piano degli investimenti, della motivazione dell'investimento proposto, dell'obiettivo economico, del miglioramento aziendale atteso a seguito dell'investimento proposto, della localizzazione dell'investimento, del costo di realizzo e della tempistica di realizzazione (annuale/biennale), corredata:
 - per gli interventi che prevedono impianti fissi: del layout consistente nella rappresentazione grafica della collocazione degli impianti negli immobili e nei locali interessati;
 - per gli interventi strutturali: da atti progettuali dei locali che si intendono realizzare/ristrutturare/allestire (elaborati grafici, disegni, layout, piante, sezioni etc.) regolarmente sottoscritte e timbrate dal tecnico progettista abilitato e dal Comune competente, riportanti anche le opere edili accessorie;
- la localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti. In caso di contratto di affitto, questo deve contenere la clausola con la quale il proprietario acconsente alla presentazione della domanda di aiuto a valere sul presente bando con la conseguente assunzione dei relativi impegni. Nel caso in cui il contratto di affitto non riporti la detta clausola o negli altri casi di disponibilità derivante dai titoli riportati al paragrafo 5.1.1, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. redatta secondo il **Modello B** in calce al presente bando. Il contratto d'affitto deve avere una durata maggiore dell'impegno quinquennale previsto al paragrafo 7.5;

➤ il quadro economico generale del progetto proposto - con la dimostrazione che i costi dell'investimento non superino i normali prezzi di mercato - contenente la quantificazione economica dettagliata degli investimenti effettuata sulla base del calcolo di spesa previsto ottenuto:

- per le opere strutturali (opere a misura), sulla base dei computi metrici estimativi analitici completi dei codici di riferimento e delle voci di spesa redatti secondo il Prezzario delle Opere Pubbliche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici, vigente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per opere non comprese nel suddetto prezzario, si dovrà allegare un'analisi dei prezzi sottoscritta dal tecnico progettista che indichi:
 - i mezzi e le tecniche con cui verranno realizzate;
 - la quantificazione della manodopera necessaria i cui prezzi unitari sono quelli del contratto di lavoro vigente al lordo delle trattenute previdenziali alla data della prestazione;
 - le materie prime necessarie per la realizzazione;
 - per i lavori effettuati da operatori e con macchine operatrici, il costo alle vigenti tariffe per le lavorazioni meccaniche in conto terzi.

Al fine di usufruire di eventuali sconti applicati dai fornitori rispetto all'importo stabilito dal Prezzario delle Opere Pubbliche, i richiedenti possono presentare tre preventivi, con le modalità indicate al capoverso dedicato agli stessi, offerti da almeno tre ditte in concorrenza;

- per le attrezzature enologiche **comprese** nel Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi di cui alla DGR n. 364 del 04/04/2022 ss.mm.ii. (DGR n. 364/2022), sulla base del massimale dei costi semplificati della Scheda G – Attrezzature enologiche, di cui all'Allegato A2 – Costi unitari opere impianti ed attrezzature, consultabile all'indirizzo internet <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>.

Nella relazione tecnico-economica deve essere quantificato, per ogni bene oggetto di richiesta di aiuto, il costo dell'intervento mediante l'indicazione di almeno il "CODICE COMPONENTE", "COMPONENTE", "CODICE DETTAGLIO" e la quantità.

Per quanto concerne le modalità di applicazione del Prezzario regionale, si prevedono i seguenti vincoli:

- utilizzo dei prezzi unitari ivi definiti anche qualora la stessa voce oggetto di acquisto abbia un maggiore costo sul mercato (ad esempio bene con un numero maggiore di dotazioni, *optionals*, ecc.);
- riferimento al prezzo unitario della voce immediatamente inferiore nel caso di bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche (ad esempio, se si intende acquistare una botte da 55 hl e nel prezzario sono presenti le voci per botti da 50 e 60 hl, si deve far riferimento al prezzo unitario per la botte da 50 hl).

In ogni caso il costo ammesso sarà comunque determinato entro il massimale stabilito dal Prezzario regionale per il codice individuato;

- per le **sole** tipologie di beni **non compresi** nell'Allegato A2 Scheda G al Prezzario regionale di cui alla DGR n. 364/2022, secondo l'offerta contenuta in tre (3) preventivi dettagliati di spesa **confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti**

specializzate ed indipendenti - datati, firmati e timbrati dal legale rappresentante, o suo delegato, della ditta che li ha emessi - di cui uno prescelto e altri due di raffronto.

Per ciascun preventivo la ditta richiedente deve allegare la formalizzazione della richiesta di offerta collegata, avente data antecedente la presentazione della domanda di aiuto, **pena la non ammissibilità del preventivo stesso**.

Detta formalizzazione potrà essere documentata:

- o tramite la ricevuta della PEC di invio della richiesta della ditta;
- o tramite l'apposizione, sulla richiesta della ditta, di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente;
- o altra documentazione comprovante la richiesta di preventivo (ad es. per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal fax).

La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente e chiara.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente, o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte.

Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo" e la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Le offerte devono essere **indipendenti, comparabili e competitive** rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I preventivi **devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro**: si possono ritenere in concorrenza le ditte che **non** hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I tre preventivi **per essere comparabili** devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori o da tre ditte costruttrici: **non** sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici.

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta fornitrice o costruttrice con l'indicazione **ben visibile** della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla Camera di Commercio ed il Codice fiscale e/o Partita IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o costruttrice è estera; dovranno, inoltre, riportare:

- la data di emissione del preventivo;
- dichiarazione della ditta offerente con la quale si specifica se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene, franco arrivo;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura che devono risultare compatibili con il termine di esecuzione del progetto proposto;
- timbro e firma leggibile del legale rappresentante o soggetto delegato, della ditta offerente.

Dovrà essere altresì allegato un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale

rappresentante e dal tecnico incaricato, redatto secondo il **Modello C** in allegato al presente bando.

I preventivi possono essere oggetto di integrazione, fermo restando il rispetto della procedura di selezione attivata, e qui descritta, entro il termine di presentazione della domanda di aiuto.

Nella relazione tecnico-economica deve inoltre:

- ✓ essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi;
- ✓ essere contenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. resa dal richiedente, con la quale si attesta che:
 - che non vi sono collegamenti tra il richiedente e la/le ditta/e offerenti (siano esse costruttrici o venditrici), ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
 - la scelta della ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi, anche a seguito di richiesta di integrazione, comporta la non ammissibilità all'aiuto della spesa collegata.

La presenza dei tre preventivi **non** trova applicazione **esclusivamente** nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene. In tal caso, se il bene è fabbricato e venduto da una sola ditta costruttrice, dovrà essere allegata, alla relazione tecnico-economica sottoscritta dal tecnico progettista - diverso dal fornitore stesso del bene e dal richiedente il contributo - la dichiarazione di unicità redatta dalla stessa ditta costruttrice (es. brevetti, marchi depositati). La relazione tecnico-economica deve attestare che per i beni e le attrezzature in questione, afferenti ad impianti o processi innovativi, non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro. Detta relazione contiene la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene, oltre ad elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative simili più vicine, la congruità economica della spesa richiesta (cfr. paragrafo 6.2.1.2).

- b) qualora il richiedente intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale [cfr. articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149]: apposita dettagliata relazione redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione, nella quale verrà descritto il progetto proposto e dei risultati conseguibili una volta realizzato. I risultati conseguibili debbono essere quantificati in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti dovranno essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso ²².

4. titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, nel caso di opere strutturali:

- Permesso a costruire,
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),

²² Cfr. paragrafo 5.5.1.

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),
- Altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione dell'opera strutturale oggetto dell'investimento.

A seconda della tipologia e destinazione dell'opera strutturale occorre attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi ottenere permessi e licenze in base alle regole urbanistiche vigenti a livello nazionale, regionale e comunale ed essere in possesso dei codici di attribuzione IC QRF ove previsto.

- i. Nel caso di Permesso a costruire non ancora posseduto dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, è necessario allegare la **richiesta di rilascio** dello stesso o del tecnico competente riportante la data di presentazione al Comune competente o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. e integr. (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello A** in calce al presente bando).
 Gli estremi (data e protocollo) relativi al Permesso a costruire dovranno comunque essere comunicati dal beneficiario (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.) non appena ottenuto il titolo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo per i progetti di durata annuale (cfr. paragrafo 7.3) e quello della domanda di pagamento di anticipo per i progetti di durata biennale (cfr. paragrafo 7.2.1), pena la revoca del contributo concesso, decadenza della domanda di aiuto, recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.
 Gli estremi del Permesso a costruire debbono essere comunque comunicati dal beneficiario (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.) nel caso di richiesta di variante, pena il mancato esame della stessa (cfr. paragrafo 7.1.2).
- ii. Nel caso degli altri titoli è necessario allegare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii. e firmata dallo stesso richiedente o dal tecnico abilitato, attestante che le opere sono realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. (titoli che debbono risultare presentati al Comune competente alla data di presentazione della domanda di aiuto) ovvero che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera" (secondo la dichiarazione contenuta nel **Modello A** e **Modello E**, allegati al presente bando).
- iii. Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune o altra Autorità competente, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto alla richiesta di rilascio del certificato in questione (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii. secondo la dichiarazione contenuta nel **Modello E** allegato al presente bando).

5. copia dell'estratto degli ultimi due bilanci depositati, dai quali si evince la tipologia di impresa del richiedente; oppure, per le imprese senza obbligo di deposito di bilancio, **dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 e 76 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii. con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due esercizi**, per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando). In entrambi i casi deve essere presentata copia delle dichiarazioni IVA per gli esercizi interessati;

6. documentazione che possa garantire che i richiedenti abbiano accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto per il quale si chiede l'ammissibilità all'aiuto, sia

attuato e realizzato nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto, in modo efficace entro i termini stabiliti da bando.

Tale condizione sarà comprovata mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito indicata:

- per le società di capitali: copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, copia della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale ovvero del Revisore dei conti;
- per le ditte diverse dalle società di capitale, ovvero le imprese individuali e le società di persone che non hanno un organo di controllo interno (Collegio Sindacale, Revisore dei conti legale società di revisione) e che operano in regime di contabilità ordinaria oppure in regime di contabilità semplificata:
 - dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria, redatta da un tecnico con competenza specifica del settore (secondo il **Modello D1** allegato al presente bando), contenente la descrizione che consenta la visione globale della situazione finanziaria e dell'andamento della gestione dell'impresa, in chiave attuale e prospettica. In sintesi, deve essere descritta la situazione economica dell'andamento dell'impresa, ante e post investimento oggetto di richiesta di aiuto, in modo da fornire gli indicatori atti ad illustrare la redditività aziendale e la solidità economica. Dovrà, inoltre, essere allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e, se presente, copia della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la stessa dichiarazione dei redditi;

in alternativa:

- dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria rilasciata esclusivamente da Istituto bancario o di credito o da Compagnia di assicurazione o da Intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, redatta secondo il **Modello D2** allegato al presente bando;

7. dichiarazione che l'impresa non sia una impresa in difficoltà ²³ (cfr. *Definizioni*). A tal fine dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. relativa alla verifica di impresa in difficoltà rilasciata, secondo il fac-simile di dichiarazione denominato **All.3** delle Istruzioni operative n. 27/2023 scaricabile dai siti www.agea.gov.it e www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo, resa:

- in caso di società di capitali, da professionista competente in materia o dal soggetto responsabile della tenuta della contabilità;
- in caso di ditte diverse dalle società di capitale, dal soggetto responsabile della tenuta della contabilità o dal rappresentante legale della ditta;

8. dichiarazione di possesso requisiti tecnico-professionali, dalla quale si evince che l'impresa richiedente dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento (secondo dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando). La dichiarazione dovrà essere redatta in rapporto alla tipologia e complessità del progetto da realizzare. Per i progetti complessi, la capacità tecnico-professionale può essere dimostrata dalle risorse umane e tecniche di cui si avvale il richiedente per la realizzazione del progetto stesso. Inoltre, si potrà fare riferimento anche alla eventuale esperienza assunta dal richiedente nell'ambito della realizzazione di progetti di pari complessità. Dalla dichiarazione deve risultare che il richiedente dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento

23 Regolamento (UE) 2021/2115 art. 59 paragrafo 2.

9. dichiarazione in merito al numero di persone impiegate, secondo dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando;

10. eventuale documentazione attestante l'attività svolta con riferimento alle tipologie previste all'articolo 3 comma 1 del DM n. 640042/2022;

11. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore/circostanza eccezionale (dichiarata negli appositi quadri del modello di domanda di aiuto su portale SIAN) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione e delle dichiarazioni di giacenza ²⁴;

12. eventuale studio di fattibilità, se oggetto di richiesta di contributo, sottoscritto dal tecnico progettista competente;

13. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi e dichiarazione conduzione terreni, rese dal rappresentante legale dell'impresa ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA) (cfr. Istruzioni operative n. 27/2023 paragrafo 29) ^{25 26} al fine di consentire i controlli previsti dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, secondo i fac simile denominati **All.2, All.a, All.b, All.c** nelle Istruzioni operative n. 27/2023 scaricabili dai siti www.agea.gov.it e www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

In particolare:

- a. se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, **deve** essere richiesta l'informazione antimafia **per i contributi a partire da € 25.000,00**. Per i contributi inferiori ai € 25.000,00 **non** dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia;
- b. se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, **deve** essere richiesta l'informativa antimafia per i contributi a partire da **€ 150.000,00**; mentre per i contributi inferiori a € 150.000,00 **non** dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

14. eventuale atto di delega, redatto secondo le indicazioni contenute nel *paragrafo - Delega, variazioni*;

15. originale della domanda di aiuto, nel caso in cui la domanda di aiuto sia stata compilata da Libero professionista abilitato dalla Regione ²⁷;

16. elenco di dettaglio nel quale vengono riportati i seguenti elementi:

²⁴ Cfr nota 20.

²⁵ Nel caso di società la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dal socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. n.159/2011 e, a seconda dei casi corredata dalla dichiarazione per i familiari maggiorenni conviventi.

²⁶ Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*». La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro. Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

²⁷ Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente
- l'indicazione della documentazione allegata.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso della Regione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii. sottoscritta dal richiedente ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione della Struttura regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

La domanda di aiuto, e la documentazione a corredo, va inviata tramite PEC ai seguenti recapiti delle SDA:

SDA	Indirizzo	Indirizzo PEC
Ancona	Via Tiziano 44 - 60125 Ancona (AN)	regione.marche.agm@emarche.it
Fermo – Ascoli Piceno, Presidio territoriale di Ascoli Piceno	Via Genova 12/14 - 63100 Ascoli Piceno (AP)	regione.marche.cmi@emarche.it
Fermo – Ascoli Piceno, Presidio territoriale di Fermo	Via Joyce Lussu, 14 - 63900 Fermo (FM)	regione.marche.cmi@emarche.it
Macerata	Via Alfieri 2 - 62100 Macerata (MC)	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
Pesaro	Via Luca della Robbia 4 - 61121 Pesaro (PU)	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta

Errori sanabili o palesi

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata obbligatoria per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

L'errore palese può essere rilevato direttamente Regione, ovvero segnalato dal richiedente/beneficiario alla SDA competente per l'istruttoria.

Il riconoscimento dell'errore palese può avvenire solo nella fase antecedente alla comunicazione di ammissibilità all'aiuto e al pagamento.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, della Regione o del richiedente.

In tal caso il richiedente/beneficiario dovrà fornire l'evidenza dell'errore palese e richiederne la correzione non oltre i 30 giorni dalla data di rilascio della domanda (aiuto/variante/pagamento), ovvero 30 giorni dall'inoltro della documentazione a corredo della stessa domanda qualora l'errore interessi la documentazione inoltrata.

Nei tempi stabiliti al precedente paragrafo è possibile per il richiedente/beneficiario chiedere il riconoscimento dell'errore palese alla SDA competente per l'istruttoria. A tal fine presenta apposita istanza di riconoscimento di errore palese che evidenzia un quadro dettagliato completo della situazione in cui e per cui è stato commesso l'errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore, con sufficiente grado di dettaglio;
- motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di "errore palese";
- documentazione necessaria a supporto della richiesta (qualora non già allegata alla domanda di aiuto/variante/pagamento).

La SDA competente per l'istruttoria deve accertare:

- estremi identificativi della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- modalità e tempi con cui l'errore è stato segnalato o rinvenuto;
- l'eshaustività della descrizione dell'errore;
- indicazione dei documenti su cui è basata la valutazione di merito.

Nella comunicazione di accoglimento o diniego alla istanza, dovrà essere indicata la motivazione in base alle quali si è deciso di riconoscere o non riconoscere il carattere di "errore palese".

Il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni.

Delega, variazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla SDA competente una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata ²⁸.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate tramite PEC ²⁹.

²⁸ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1.

²⁹ Codice Amministrazione Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del

La PEC indicata nelle domande di aiuto e di pagamento dovrà essere valida fino alla conclusione del procedimento amministrativo (liquidazione del saldo oppure recupero dell'indebitato in caso di attivazione della procedura di recupero).

L'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente al richiedente, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

In caso di variazione dell'indirizzo PEC è obbligo ed impegno del beneficiario procedere immediatamente all'aggiornamento dati contenuti nel Fascicolo aziendale.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con misure del PSR Marche e con gli interventi di sviluppo rurale del CSR delle Marche e con altri regimi di aiuto nazionali, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri Servizi o Enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche (di ricevibilità e di ammissibilità (cfr. paragrafi 6.2.1.1 e 6.2.1.2) e la successiva comunicazione di esito dell'istruttoria (cfr. paragrafo 6.2.2) sono effettuate dalla SDA competente dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande di aiuto e trasmissione alla Regione ed entro il termine per la comunicazione di esito istruttorio stabilito al paragrafo 6.2.2.

6.2.1.1 Controlli di ricevibilità

Saranno dichiarate immediatamente irricevibili:

- le domande di aiuto presentate e trasmesse oltre il termine indicato al paragrafo 6.1.2;
- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato³⁰.

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente a firma del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

6.2.1.2 Controlli di ammissibilità

Le domande risultate ricevibili e i relativi allegati sono sottoposti alla verifica di ammissibilità sulla base di quanto previsto dal presente bando tenuto conto del paragrafo 12 delle Istruzioni operative n. 27/2023.

Non vengono sottoposte ai contro di ammissibilità le domande dichiarate irricevibili (cfr. paragrafo 6.2.1.1).

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto.

Sono verificati in particolare:

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

³⁰ Tale fattispecie non si riferisce alle ipotesi contemplate al paragrafo 6.1.4.

- tutte le “*anomalie descrittive*” rilevate in fase di presentazione della domanda di aiuto su portale SIAN e segnalate dall’applicativo informatico per la presentazione delle domande.
- Il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto (cfr. paragrafo 5);
- la demarcazione per evitare il doppio finanziamento nell’ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR (cfr. paragrafo 9 della DGR n. 785/2023 e nota 15);
- le soglie minime e massimo dell’investimento (cfr. paragrafo 5.1.2);
- la corrispondenza ed il possesso dei criteri di priorità dichiarati;

Inoltre sono verificate:

- a. la conformità dell’operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale e nazionale ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- b. la chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del progetto;
- c. la presenza e completezza della relazione tecnico-economica allegata alla domanda di aiuto nella quale dovrà essere riportata la strategia proposta, gli obiettivi fissati, l’incidenza e riuscita in termini di miglioramento dell’impresa vitivinicola e adeguamento alla domanda del mercato con conseguente aumento della competitività. Nella relazione devono essere descritti con chiarezza e nel dettaglio gli investimenti oggetto della domanda di aiuto (piano degli investimenti e loro ubicazione), la quantificazione economica della spesa in relazione al sistema di valutazione indicato, con particolare riferimento alle singole operazioni ed ai tempi di attuazione (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3);
- d. la presenza e completezza della relazione redatta da un certificatore energetico specializzato, terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi, nel caso di interventi che comportino effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. La relazione deve contenere la descrizione del risparmio ipotizzato portando a confronto la situazione attuale e quella futura che si verrà a determinare post intervento;
- e. la presenza e completezza della dichiarazione della capacità tecnico-professionale fornita dal beneficiario, in relazione alla tipologia del progetto da realizzare, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnico-economica e nella dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando;
- f. la presenza e completezza della documentazione finalizzata ad attestare la redditività finanziaria ed economica ³¹ e a garantire l’accesso a sufficienti risorse finanziarie per assicurare che il progetto ammesso all’aiuto sia realizzato in modo efficace e nei termini previsti;
- g. la presenza e completezza della dichiarazione che l’impresa non sia in difficoltà ai sensi dell’articolo 59, comma 2, 4° capoverso del regolamento (UE) 2021/2115 (cfr. punto 7 del paragrafo 6.1.3);
- h. che, sulla base della documentazione trasmessa dal richiedente ³²:
 - l’impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,
 - l’impresa non è oggetto di situazioni economiche e finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di cui al punto precedente,

³¹ La verifica potrebbe avere per oggetto il fatturato dell’impresa (uguale/maggiore al valore dell’investimento proposto) e lo stato di solvibilità della stessa, anche tramite attestazione di referenza bancaria o dichiarazione del tecnico abilitato anche con riferimento alla capacità dell’impresa del rispetto delle tempistiche per la restituzione di un finanziamento.

³² La verifica avviene tramite l’analisi dei bilanci o della visura camerale.

- l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- i. la presenza della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa, sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione contenuta nel **Modello A** allegato al presente bando;
- j. la presenza della documentazione relativa agli ultimi due bilanci depositati; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio, della dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., di cui al **Modello A** allegato al presente bando, con l'indicazione dell'importo fatturato negli ultimi due esercizi per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- k. la presenza e completezza dei preventivi, ove allegati, in particolare che:
 - che i beni/servizi oggetto dei preventivi non siano riportati nel Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi di cui alla DGR n. 364/2022;
 - siano stati forniti da ditte costruttrici o da ditte fornitrici/rivenditori, pertanto non misti, per lo stesso prodotto;
 - che non vi siano collegamenti tra la ditta richiedente l'aiuto e le ditte fornitrici/producenti, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - che non vi siano collegamenti tra le ditte offerenti dei preventivi, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Dalle suddette verifiche devono intendersi esclusi i soci conferenti delle Cooperative agricole, che non hanno potere di rappresentanza;
 - che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato;
 - che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;
 - che la dichiarazione di unicità, fornita dalla ditta costruttrice nel caso in cui non sia stato possibile, per il richiedente, reperire o utilizzare più offerenti, sia presente e completa e che la prevista relazione tecnica a riguardo sia esaustiva (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3);
- l. le indicazioni riportate nella relazione tecnica, ai fini dell'identificazione del bene in caso di materiale presente nel Prezzario di cui alla DGR n. 364/2022, siano dettagliate;
- m. la ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria. In particolare, in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto ³³, la spesa proposta deve:
 - i. essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
 - ii. essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento;
 - iii. essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,
 - iv. essere necessaria per attuare l'investimento e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare (es. abbellimenti superflui);
 - v. rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa ³⁴;

³³ Nel caso di lavori edili si farà riferimento ai prezzari regionali vigenti al momento della presentazione delle domande; per le voci di spesa non contemplate negli stessi prezzari, dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa sottoscritti delle ditte offerenti per quanto riguarda i materiali ed effettuata l'analisi dei prezzi aggiornati e realistici.

³⁴ La verifica potrebbe essere effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato, prezzario regionale o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. I prezzi dovranno essere aggiornati (per esempio alcune tecnologie

- n. verifica del rispetto dei massimali delle spese tecniche in relazione alla tipologia di progettazione attivata (cfr. paragrafo 5.3.1 punto 7);
- o. l'affidabilità del richiedente (cfr. *Definizioni*);
- p. la regolare presentazione dell'ultima dichiarazione di vendemmia, di produzione e di giacenza, con riferimento anche alla tenuta dei registri di cantina obbligatori;
- q. la presenza della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore/circostanze eccezionali che giustifichino la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (UE) 2018/273 e regolamento (UE) 2018/274 e loro ss.mm.ii.;
- r. nell'ambito dei progetti biennali della campagna 2022/2023 non ancora rendicontati a saldo, il loro stato di realizzazione. In particolare deve essere verificato l'avvio dei lavori secondo le tempistiche indicate nel progetto della domanda della citata campagna 2022/2023.

La SDA provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto di propria competenza e, ove previsto, dà comunicazione dell'esito al richiedente secondo i termini e le modalità stabilite al paragrafo 6.2.2 in modo che possano essere effettuate le attività del CCM (cfr. paragrafo 6.2.3) preliminarmente al termine per la definizione della graduatoria regionale stabilito all'articolo 4 comma 4 del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 6.2.4).

Ad integrazione di quanto indicato alle lettere k), l) ed m) del presente paragrafo, i controlli di ammissibilità riguardano la **Verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti** che si valuta in base a:

- **Computi metrici estimativi completi di misure analitiche**, redatti, in caso di interventi strutturali, applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario delle Opere Pubbliche. Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al Prezzario delle Opere Pubbliche sopra descritto.
Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere firmato dal tecnico progettista incaricato. Per le eventuali voci non previste nel Prezzario delle Opere Pubbliche dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.
E' data facoltà di determinare la congruità della spesa in base alla presentazione di n. 3 (tre) preventivi (nel rispetto di quanto indicato al punto 3 del paragrafo 6.1.3), anziché mediante presentazione di computo metrico:
 - in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termoidraulici, strutture prefabbricate ecc;
 - in caso di sconti praticati dalle ditte offerenti rispetto all'importo stabilito dal Prezzario delle Opere Pubbliche.
- **Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi di cui alla DGR n. 364/2022 ss.mm.ii** (costi semplificati della Scheda G – Attrezzature enologiche, di cui all'Allegato A2 – Costi unitari opere impianti ed attrezzature). Il costo ammesso per un bene sarà determinato entro il massimale stabilito dal prezzario stesso (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3).
- **Confronto fra tre preventivi** di spesa rilasciati da ditte fornitrici o costruttrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, macchine, attrezzature, *software*, *hardware* ecc.) contenuto nella relazione tecnico-economica resa da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) a supporto della scelta (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 3). Solo per le macchine

nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). **Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato E NON DI CATALOGO.** Nel caso di opere strutturali è sufficiente il computo metrico. Per verificare la ragionevolezza dei costi, laddove un solo metodo non garantisce una adeguata valutazione, ci si potrà avvalere di "metodi misti", mettendo a confronto i preventivi con i prezzari regionali (o database costantemente aggiornati e realisti delle varie categorie di spesa) e con le valutazioni tecniche indipendenti sui costi.

e attrezzature nuove, non compresi nelle voci del prezzario regionale di cui alla DGR n. 364/2022, la spesa ammissibile sarà quella desunta attraverso il confronto di n. 3 (tre) preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori o costruttori specializzati ed indipendenti, per ogni singolo macchinario e impianto, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Ciascun preventivo deve essere corredato dalla formalizzazione della richiesta dettagliata da parte della ditta prima della presentazione della domanda di aiuto, pena l'inammissibilità.

Nel caso di ricorso al confronto dei tre preventivi, qualora quello scelto non sia quello di minore importo, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minor importo indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà/fornirà i lavori/macchinari, in applicazione del principio di economicità che stabilisce che il sostegno deve essere fornito per l'intervento pertinente al prezzo più vantaggioso. Ciò fatto salvo il caso in cui la scelta di un preventivo di importi superiore sia adeguatamente motivata tramite la relazione tecnico-economica a sottoscritta da un tecnico progettista, diverso dal fornitore stesso del bene e dal richiedente il contributo.

Tramite la relazione tecnico-economica, unitamente alla dichiarazione del fornitore, è possibile inoltre accertare la congruità dei costi anche nei casi di:

- beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro;
- completamento/implementazione di impianti preesistenti per i quali la scelta si basa sull'unico preventivo della ditta fornitrice dell'impianto preesistente.

La relazione tecnico-economica contiene: la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene, oltre ad elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative similari più vicine, la congruità economica della spesa richiesta.

L'adeguatezza delle motivazioni è oggetto di valutazione istruttoria.

Il sistema del confronto fra tre preventivi o il ricorso al preventivo unico è applicabile solo nel caso di assenza completa del bene nel Prezzario regionale di cui alla DGR n. 364/2022.

- **Perizia giurata:** Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento tramite perizia giurata redatta da un perito (professionista abilitato all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive del singolo Ordine/Collegio Professionale ed iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo anche penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti ³⁵.

Visite aziendali

Fatte salve le verifiche di cui al paragrafo 6.2.1.2 lettera r. - sempre obbligatorie in caso di richiedenti con domande biennali ammesse a contributo nella campagna 2022/2023 e per le quali non è stata ancora presentata domanda di pagamento di saldo e in caso di acquisto barriques - in tutti gli altri casi è data facoltà al personale incaricato dell'istruttoria di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, e in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;

³⁵ La dichiarazione deve avere il seguente tenore: "nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione".

- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura;
- per valutare l'eleggibilità della spesa, per ogni eventuale investimento presente presso l'azienda in data antecedente alla presentazione e rilascio della suddetta domanda di aiuto.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Documentazione integrativa

Qualora la documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità sia assente o incompleta o nel caso in cui per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il responsabile provinciale dell'istruttoria invia al richiedente una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare **entro sette (7) giorni** che decorrono dalla data di ricezione, decorso i quali la domanda verrà valutata sulla base della documentazione agli atti.

La documentazione integrativa sarà valutata esclusivamente con riferimento alle informazioni relative ai requisiti di accesso e di priorità posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Si prevede che le comunicazioni da e verso il beneficiario siano effettuate tramite PEC³⁶.

Attribuzione del punteggio di priorità

L'attribuzione dei punteggi di priorità, sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1 e sulla base della documentazione presentata dai richiedenti, ove previsto, avviene una volta verificato il possesso dei criteri di ammissibilità indicati al paragrafo 5.1.

Le priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena il mancato esame.

Cause di inammissibilità

Determinano la non ammissibilità della domanda di aiuto:

1. la mancanza dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 5;
2. la mancata presentazione della documentazione prevista (cfr. paragrafo 6.1.3, punti da 1 a 16) anche a seguito di richiesta di integrazione;
3. investimenti non in linea con quanto previsto dal presente bando.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente provvederà all'invio al richiedente, entro e non oltre i 30 giorni antecedenti il termine per l'approvazione della graduatoria regionale (cfr. paragrafo 6.2.4), della comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii., contenente l'indicazione:

- degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del punteggio assegnato;

³⁶ Cfr. paragrafo 6.1.4 - Delega, variazioni.

- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al CCM (cfr. Definizioni) secondo le procedure definite nel paragrafo successivo.

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro **dieci (10) giorni** dalla ricezione della comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte. Le istanze sono presentate mediante PEC e indirizzate al responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente che provvede a sottoporle al CCM.

Esse saranno esaminate dallo stesso CCM nei **dieci (10) giorni** successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'istruttoria, il responsabile regionale dell'intervento Investimenti predispone la graduatoria prevista al paragrafo 5.5.2, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alla dotazione finanziaria prevista al paragrafo 4, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse disponibili.

La graduatoria è approvata con decreto del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, preposto al coordinamento dell'intervento settoriale Investimenti, entro il **30 novembre 2023**, termine stabilito al comma 4 articolo 4 del DM n. 640042/2022 per la conclusione del procedimento e adozione del provvedimento di finanziabilità per le domande di aiuto della campagna 2023/2024.

Qualora detto termine sia prorogato da MASAF, la Regione applicherà il nuovo termine senza ulteriori atti.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto con cui si approva la graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

Ai richiedenti sarà inviata nei 15 giorni successivi la relativa comunicazione tramite PEC.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli di ricevibilità e ammissibilità* sulla base delle disposizioni ed entro i termini fissati da OP AGEA nel manuale delle procedure e nelle Istruzioni operative n. 27/2023 di attuazione dell'intervento per la campagna 2023/2024.

Tutte le operazioni contenute nella domanda di pagamento sono sottoposte a *controlli sistematici tecnico-amministrativi e, ove previsto, aziendali* al fine di verificare che le stesse siano state effettivamente e regolarmente eseguite. Tali controlli sono propedeutici al pagamento dell'aiuto da parte di OP AGEA.

La Regione, tramite le SDA; raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Per la campagna 2023/2024 il pagamento può essere richiesto e l'aiuto erogato unicamente nelle seguenti forme:

- per le domande annuali: esclusivamente sotto forma di **domanda di pagamento di saldo**. L'anticipo dell'aiuto per investimenti di durata annuale **è escluso**. Il pagamento del saldo viene effettuato nei 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, valida e completa;
- per le domande biennali: esclusivamente sotto forma di **pagamento di anticipo** nella misura dell'80% dell'aiuto ammesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipo erogabile, e di successivo **pagamento a saldo** a conclusione dei lavori e previa presentazione della domanda di pagamento di saldo. Il pagamento dell'anticipo avviene entro l'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto (15 ottobre 2023) e il pagamento del saldo viene effettuato nei 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, valida e completa.

Per le domande biennali il pagamento del saldo è subordinato all'approvazione del decreto ministeriale del riparto delle risorse per la campagna 2024/2025.

Relativamente alle spese, si specifica che, a pena di inammissibilità:

- a) debbono essere unicamente ed integralmente sostenute dal beneficiario in prima persona nel periodo di eleggibilità della spesa (cfr. paragrafo 5.3.1);
- b) la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa tramite presentazione dei giustificativi di spesa (fatture e documenti di trasporto) e dei giustificativi di pagamento ed allegata alla domanda di pagamento di saldo:
 - ✓ giustificativi di spesa e documenti di trasporto - Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture e documenti di trasporto nei quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta, riconducibile al bene acquistato, per la quale si chiede il contributo, indipendentemente da sistema di valutazione della congruità del prezzo utilizzato. Non sono ammesse fatture la cui descrizione del bene non permette una immediata identificazione del singolo bene oggetto dell'acquisto.
 - Fatture (cfr. paragrafo 7.3.2 lettera f) - L'importo indicato nelle **fatture di acconto** può non essere dettagliato per singolo bene, purché detta fattura faccia riferimento al preventivo o alla conferma d'ordine correlato. Nella **fattura di saldo invece** tutti gli importi devono essere dettagliati per singolo bene acquistato per la realizzazione del progetto.

Le fatture devono essere state emesse in data successiva a quella del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024 per le domande annuali e non oltre il 30 giugno 2025 per le domande biennali, pena la non ammissibilità delle stesse e della spesa correlata.

Le fatture, di acconto e di saldo, dovranno riportare il riferimento alla campagna 2023/2024 ed alla normativa unionale che prevede il sostegno, quale ad esempio la seguente: “*Regolamento (UE) 2021/2115 art. 58 par.1 lett. b) - Investimenti Camp.2023/2024. Domanda n. _____*”. Sono ammesse anche altre diciture purché sia evidente la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata, al regolamento unionale che prevede il sostegno e alla campagna di riferimento.

Dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo del bene acquistato (es. matricola qualora prevista dalle normative vigenti). Per i beni che non hanno obbligo di matricola (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: contenitori in metallo per stoccaggio bottiglie) il costruttore/venditore o il tecnico che firma la relazione tecnico-economica finale dovrà rilasciare specifica dichiarazione in merito e all’indicazione della marca/modello rendicontato. Nel caso in cui il codice identificativo del bene sia stato riportato esclusivamente sul documento di trasporto, quest’ultimo dovrà essere allegato alla fattura di saldo.

È impegno del beneficiario accertarsi che le fatture di acconto e di saldo, contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

Qualora la fattura elettronica non dovesse riportare le descrizioni richieste, pena la non ammissibilità della spesa, sarà consentita l’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme alla stessa, da effettuare con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate (ADE) 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019; pertanto ai fini dell’ammissibilità della spesa delle fatture elettroniche prive di dicitura, dovrà essere eseguita attraverso la procedura prevista nelle suddette circolari dell’ADE ³⁷;

- Documenti di trasporto (cfr. paragrafo 7.3.2 lettera g) - I dati dei documenti di trasporto (DDT) saranno indicati dal venditore del bene sulla fattura elettronica. Sarà cura del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati nella fattura elettronica. Il DDT deve sempre essere allegato alla fattura differita (TD24) in quanto è l’unico documento che permetterà di accertare quando realmente è stato consegnato al destinatario attraverso la data di inizio trasporto. Il documento di trasporto si riterrà corretto se completo di firma del conducente e del destinatario. Ai fini di una verifica puntuale della consegna dei beni nei casi di fattura differita, il DDT dovrà sempre essere allegato alla fattura anche se quest’ultima riporta gli estremi della data di emissione e del numero di emissione.

³⁷ Il beneficiario del progetto deve realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme alla stessa con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile (reverse charge interno), nella circolare n. 14/E/2019 di Agenzia delle Entrate;

- Il beneficiario dopo aver individuato dal menù a tendina il codice corrispondente all’integrazione reverse charge interno, selezionando il campo “dati aggiuntivi” e/o “integrativi” dovrà inserire nella sola parte descrittiva la dicitura “Regg. (Ue) n. 1308/2013 art. 50 OCM Vino Investimenti(PSN) campagna 21/22”;
- l’ integrazione elettronica richiesta non deve comportare alcuna modifica dei dati fiscali, pertanto gli importi non dovranno essere nuovamente inseriti, così come non devono essere modificati tutti gli altri dati fiscalmente rilevanti. Tale integrazione riporterà nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero).

- ✓ giustificativi di pagamento (cfr. paragrafo 7.3.2 lettera i) - il pagamento delle spese dovrà risultare effettuato tramite conto corrente dedicato (cfr. *Definizioni*) intestato al beneficiario in data successiva a quella del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento ed entro e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024 per le domande annuali e non oltre il 30 giugno 2025 per le domande biennali, pena l'inammissibilità della spesa collegata.

Da detto conto corrente dedicato dovranno essere eseguiti inoltre tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, pena l'inammissibilità della spesa collegata, salvo circostanze eccezionali che richiedano l'utilizzo di più conti che dovranno essere adeguatamente motivate dal beneficiario e comunicate alla Regione e ad OP AGEA.

Il conto corrente indicato nella domanda di pagamento **non** potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento dell'aiuto, se non per gravi cause di forza maggiore inderogabili ed indipendenti dal beneficiario, opportunamente documentate e comunicate alla SDA e ad OP AGEA;

- c) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura;
- d) il pagamento deve avvenire **esclusivamente** tramite: bonifico bancario e postale, Ri.BA., carta di credito. **Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata** (ad esempio contanti, assegni, vaglia postale ecc.) **rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo unionale**.

Nella fase di realizzazione e pagamento i richiedenti possono apportare eventuali variazioni progettuali alla domanda di aiuto finanziata, dovute a **modifiche minori, varianti, economie di spesa**, come di seguito illustrato.

7.1 Variazioni progettuali

7.1.1 Modifiche minori

Sono "**modifiche minori**" esclusivamente le variazioni di spesa dell'importo ammesso **entro non oltre il 10% della spesa approvata, considerata a livello di intervento ammesso o sotto intervento, qualora l'investimento sia dettagliato fino a tale livello**, alle quali debbono corrispondere una modifica della quantità acquistata.

Le modifiche minori:

- **non** possono pregiudicare in una qualsiasi parte il progetto ammesso a finanziamento;
- **non** possono introdurre variazioni al progetto inizialmente approvato, quindi in nessun caso possono intervenire sulle azioni/intervento/sotto intervento ammesso, ma esclusivamente sulle spese rispetto a quanto ammesso all'aiuto;
- **non** devono determinare comunque un aumento della spesa complessiva ammessa all'aiuto e conseguentemente dell'importo del contributo concesso.

Le modifiche minori sono ammesse solo se sono rispettate le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando e se la data di esecuzione e quella di pagamento della relativa spesa sostenuta sono antecedenti la presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Ai fini dell'ammissibilità delle modifiche minori il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento di saldo, una relazione sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico), e

controfirmata dal beneficiario, che giustifichi la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale conseguito.

Le modifiche minori non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione e sono oggetto di verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco di quanto rendicontato con la domanda di pagamento di saldo.

La SDA competente per l'istruttoria valuterà l'ammissibilità delle modifiche minori, nel rispetto delle condizioni sopra descritte e di quanto disposto dai successivi paragrafi "**A - Adeguamenti tecnici**" e "**B - Modifiche progettuali non sostanziali**", nella fase di controllo delle domande di pagamento a saldo.

Ne consegue che qualora le spese correlate alla modifica minore non siano ammesse, le stesse resteranno totalmente a carico del beneficiario.

In tal caso la SDA competente dovrà verificare inoltre se, in conseguenza alla spesa non ammessa, la domanda di pagamento di saldo deve essere assoggetta alle decurtazioni di cui all'articolo 5 comma 6 del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.3) e/o il beneficiario sottoposto alle penali di cui all'articolo 6 del dello stesso DM (cfr. paragrafo 7.6.2).

Adeguamenti tecnici

Sono da considerarsi "**adeguamenti tecnici**", i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile il progetto, quali:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA/SCIA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
3. cambio della sede dell'investimento fisso, qualora **non** comporti il cambiamento dei riferimenti catastali sui quali insiste l'investimento;
4. il cambio del preventivo, purché il bene oggetto del preventivo offerto non sia variato rispetto al preventivo iniziale, oppure nel caso in cui il bene presenti delle caratteristiche tecniche superiori rispetto all'offerta iniziale. Nella relazione tecnico-economica sottoscritta da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario, da allegare alla domanda di pagamento di saldo, debbono essere raffrontate e comparate le caratteristiche tecniche dei due beni per fornire l'evidenza del vantaggio ottenuto.

In tutti gli altri casi il cambio di preventivo è considerato variante dal momento che si viene a determinare una modifica delle azioni/interventi/sotto interventi ammessi a finanziamento, e come tale sottoposta alle condizioni previste al paragrafo 7.1.2.

Il cambio del preventivo, inteso come modifica minore, è ammesso solo se:

- determina un miglioramento in termini economici, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo iniziale;
- determina un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico. Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;

- è determinato da cause di forza maggiore, quali ad esempio l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati. In tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Deve comunque risultare evidente il mantenimento dei requisiti tecnici e qualitativi rispetto al preventivo inizialmente approvato. Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario.

Per la modifica dei preventivi il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento di saldo i nuovi preventivi di spesa accompagnati dalla una relazione tecnico-economica sottoscritta dal tecnico incaricato e controfirmata dal beneficiario.

Di seguito si riportano le casistiche più frequenti riscontrate ed il loro trattamento:

- la ditta sceglie uno dei preventivi già presentati a corredo della domanda di aiuto, fermo restando che la spesa non può essere maggiore di quella ammessa. In questo caso non è necessario ripresentare i tre preventivi in quanto la scelta viene effettuata sui preventivi già oggetto di istruttoria di ammissibilità iniziale;
- la ditta presenta un nuovo preventivo con offerta economica più vantaggiosa, a parità di condizione tecniche. Anche in questo caso non è necessario ripresentare i tre preventivi avendo la ditta optato per una offerta più vantaggiosa. Se la minore spesa sarà superiore del 10% si registrerà una economia di spesa unitamente alla modifica minore dichiarata;
- la ditta presenta un nuovo preventivo con spesa maggiore rispetto a quello iniziale ammesso. In questo caso devono essere presentati nuovamente tre (3) preventivi raffronto, raccolti secondo la procedura di selezione indicata al paragrafo 6.1.3. punto 3, che saranno oggetto di istruttoria in sede di domanda di pagamento di saldo, fermo restando che la spesa richiesta non potrà essere maggiore di quella ammessa.

Il cambio del bene individuato nel Prezzario regionale di cui alla DGR 364/2022 non è mai ritenuto modifica minore ma variante e pertanto sempre assoggettato alla pertinente disciplina prevista al paragrafo 7.1.2.

A. Modifiche progettuali non sostanziali

Le “**modifiche progettuali non sostanziali**” sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA/SCIA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria le modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto, le cui caratteristiche tecniche devono comunque essere conformi a quelle del modello approvato, senza cambio del preventivo.

7.1.2 Varianti

Le **varianti**³⁸ di azioni/interventi/sotto interventi rispetto al progetto inizialmente approvato devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione del progetto e presentazione della domanda di aiuto.

Di seguito le disposizioni generali applicabili a tutte le tipologie di istanza di variante.

Le varianti:

³⁸ La variante potrebbe essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

- **non** possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando al paragrafo 5, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto;
- **non** possono intervenire in modo sostanziale sul progetto iniziale, che dovrà mantenere l'obiettivo iniziale prefissato per il quale è stato richiesto il sostegno;
- **non** debbono determinare una variazione della posizione in graduatoria di una domanda che ne infici la finanziabilità;
- **non** possono determinare comunque un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto e resa finanziabile all'aiuto. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere richiesta a contributo.

Di seguito si riportano le voci di menù presenti su portale SIAN da utilizzare per la presentazione della domanda di variante ³⁹:

- varianti per la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi (cfr. paragrafo 7.1.2.1);
- subentro (cfr. paragrafo 7.1.2.2);
- varianti amministrative (cfr. paragrafo 7.1.2.3);
- recesso per singole azioni (cfr. paragrafo 7.1.2.4);
- rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sotto interventi (cfr. paragrafo 7.1.2.5);

Il beneficiario può presentare **una sola** richiesta di variante al progetto approvato inserito in graduatoria. In tale limite non viene considerata la:

- a) variante per subentro (cfr. paragrafo 7.1.2.2);
- b) variante amministrativa (cfr. paragrafo 7.1.2.3).

Pertanto solo nel caso di presentazione delle richieste di variante di cui alle lettere a) e b) è consentita la presentazione di una seconda variante.

Le istanze di variante **sono presentate esclusivamente** tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN, secondo le procedure previste al paragrafo 6.1.1, e sono sempre corredate da relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario, pena l'inammissibilità.

L'eleggibilità della spesa degli interventi oggetto di variante, in caso di esito positivo della stessa, **decorre dalla data di presentazione dell'istanza. Fa eccezione** il caso in cui le varianti riguardino interventi strutturali, con sola modifica dei materiali necessaria in corso d'opera ma per i quali resta invariato l'obiettivo iniziale del progetto, per le quali l'eleggibilità della spesa decorre, in caso di esito positivo, dalla data della comunicazione di finanziabilità.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto approvato **non** determinano mai aumento di contributo rispetto a quello ammesso e sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante determini una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato e conseguentemente sono ricalcolate in diminuzione le spese tecniche, ove ammesse, sulla base delle percentuali massime stabilite al paragrafo 5.3.1 punto 7.

³⁹ Ogni variante degli investimenti presentata a sistema darà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo SIAN.

La variante proposta non potrà ritenersi valida fintanto che l'istruttoria non sia stata conclusa con esito positivo e, nel caso in cui l'istanza di variante non venga accolta, sarà confermata e ritenuta valida l'istruttoria iniziale.

Nel caso in cui, in fase di controlli, si accerti la presenza di una modifica di azioni/interventi/sotto interventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto:

- senza che sia stata presentata alcuna richiesta di variante correlata, secondo le modalità qui stabilite, e comunque non riconducibile a modifica minore ammissibile,
- senza che sia stata approvata dalla Regione la prevista variante,
- eseguita in maniera difforme rispetto alla correlata variante approvata (situazione riconducibile pertanto a variante non approvata),

le relative spese sostenute saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

In tali casi si procede alla verifica delle condizioni di ammissibilità dell'intervento non variato e l'eventuale applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 5 comma 6 del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.3) e/o delle penali di cui all'articolo 6 del dello stesso DM (cfr. paragrafo 7.6.2)..

Le domande di variante relative a domande di aiuto corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune del permesso a costruire, **non saranno esaminate** qualora non siano stati comunicati in precedenza (mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ss.mm.ii.) gli estremi (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato (cfr. paragrafo 6.1.3 punto 4).

Qualora la Regione abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, le istanze di variante non sono ammesse.

In ogni caso le varianti autorizzate debbono essere eseguite entro e non oltre il termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

7.1.2.1 Varianti per la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi. Presentazione richiesta

Sono ammesse per circostanze impreviste e non prevedibili nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Non sono ammesse varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto iniziale che dovrà mantenere l'obiettivo iniziale prefissato per il quale è stato richiesto il sostegno (cfr. Istruzioni operative n. 27/2023 paragrafo 17.1).

Con tale tipologia di variante si potrà intervenire per:

- rimodulare le spese del quadro economico originario rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto;
- modificare le azioni/interventi/sotto interventi rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto. La modifica permetterà di inserire o anche di annullare un singolo sotto intervento e sempre nel rispetto della spesa complessiva resa finanziabile in sede di istruttoria iniziale.

Il beneficiario deve presentare la richiesta di variante della domanda ammessa a finanziamento, a pena di irricevibilità, solo nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e fino a 60 giorni prima della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo, esclusivamente tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN, avvalendosi delle procedura informatica prevista al paragrafo 6.1.1.

Il richiedente deve trasmettere inoltre, **a pena di inammissibilità**, alla SDA competente tutta la documentazione prevista dal paragrafo 7.1.2.1.1 entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di variante su portale SIAN.

7.1.2.1.1 Documentazione da allegare alla variante la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da trasmettere alla SDA, in formato imm modificabile (es .pdf/A), tramite PEC:

- a. relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario, nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- b. prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento e un confronto tra la situazione tecnico-economica precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta;
- c. documentazione probatoria e necessaria a supporto dell'istanza, correlata alla tipologia di variante richiesta;
- d. nel caso di domande di aiuto corredate dalla sola richiesta di rilascio del titolo al Comune, alla domanda di variante deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii. contenente gli estremi (data e protocollo) del permesso a costruire, **pena il mancato esame**.

7.1.2.1.2 Istruttoria delle domande di varianti per la ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi

L'istruttoria da parte della SDA si svolge nell'arco temporale di 15 giorni successivi alla trasmissione dell'istanza ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il presente bando soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

1. la nuova articolazione della spesa è conforme alle condizioni di ammissibilità della spesa previste da bando e non altera le finalità originarie del progetto;
2. la variante non comporta un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
3. la variante non comporta la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinarne l'inammissibilità ed un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nei casi di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante per ripartizione di spesa per la modifica di e/o azioni/interventi/sotto interventi, esito che sarà riportato a cura della SDA nella specifica sezione del portale SIAN ⁴⁰.

⁴⁰ Sezione "Istruttoria Domanda di Aiuto" - "Variante". Con l'inserimento viene creata una "scheda variante" alla quale, una volta rilasciata e stampata, viene attribuito il numero protocollo di Agea OP alla data di presentazione. La scheda deve essere conservata agli atti a cura della SDA.

Avverso il provvedimento di approvazione della variante l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.1.2.2 Varianti per subentro. Presentazione richiesta

La variante per subentro è prevista solo ed esclusivamente nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali riportate all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 (cfr. nota 20), non prevedibili e non conosciute al momento della presentazione della domanda di aiuto, documentate e comunicate con le modalità e nelle forme stabilite dalle Istruzioni operative n. 27/2023 al paragrafo 17.2.5 ⁴¹.

La variante per subentro può essere presentata non appena il richiedente sia in condizione di provvedervi e comunque entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Il subentro può avvenire a condizione che il subentrante (cessionario) presenti idonea relazione tecnica a supporto e che lo stesso:

- possieda tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario;
- abbia il proprio Fascicolo aziendale aggiornato;
- sottoscriva con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto;
- nel caso in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo, sottoscriva (con le medesime modalità del cedente) l'impegno a prestare apposita cauzione a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario originario. In particolare è richiesta la stipula della garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato o, in alternativa, di una appendice di variazione alla garanzia originaria.

L'istanza di variante per subentro e la documentazione a corredo [relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario e altra documentazione probante] deve essere trasmessa alla SDA, in formato immodificabile (es .pdf/A), tramite PEC non appena il beneficiario o suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Il subentro può avvenire solo se autorizzato dalla Regione, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

7.1.2.2.1 Istruttoria delle domande di varianti per subentro

Il subentro è gestito tramite la procedura descritta nelle Istruzioni operative n. 27/2023 paragrafo 17.2.5 ⁴².

La SDA competente verifica, nei 15 giorni successivi la trasmissione dell'istanza di variante per subentro, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, in particolare che la necessità del subentro sia determinata da una o più cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali non prevedibili dal

⁴¹ Nelle Istruzioni operative n. 32/2017 vengono disciplinati: 3.1 Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali); 3.1.1 Documentazione probante; 3.1.2 Modalità di presentazione; 4 Termini di presentazione punto 1.

⁴² Il subentro dà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo SIAN nella quale dovrà essere indicato il "cambio beneficiario", il "CUAA beneficiario cedente" e la "denominazione impresa cedente" e nota di autorizzazione al subentro.

richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al soggetto subentrante.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità della variante per subentro, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) al subentrante (cessionario) ed al beneficiario originario (cedente) dovrà contenerne le motivazioni, confermando eventualmente al cedente la titolarità della domanda, ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Nel caso in cui non ricorrano le cause per il subentro o nel caso di subentro effettuato senza autorizzazione, si procederà alla revoca del contributo concesso con recupero dell'anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità di eventuali irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo - e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva - è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo trascorso, fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Nei casi di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito della richiesta di variante per subentro, esito che sarà riportato a cura della SDA nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione della variante per subentro l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.1.2.3 Variante amministrativa. Presentazione richiesta e istruttoria

La variante per modifica amministrativa è prevista **solo** qualora:

- in sede di presentazione della domanda di aiuto telematica, per i progetti con indicazione in domanda della durata di esecuzione biennale, per i quali è previsto obbligatoriamente il pagamento anticipato, non ne sia stata indicata l'opzione;

oppure

- siano stati indicati nella domanda di aiuto dei criteri di valutazione per i quali si intende chiedere una modifica o correttiva alla Regione.

In ogni caso la variante amministrativa non consente la modifica della durata di esecuzione del progetto da annuale a biennale.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante per la modifica amministrativa, a pena di irricevibilità, solo nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e fino a 60 giorni prima della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo.

La domanda di variante per modifica amministrativa corredata della documentazione a supporto [relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario e altra documentazione probante] deve essere trasmessa alla SDA, in formato immutabile (es .pdf/A), tramite PEC nei dieci giorni (10) successivi alla presentazione dell'istanza su portale SIAN, **pena l'inammissibilità.**

La modifica amministrativa può avvenire a condizione che:

- la variazione non comporti una modifica della spesa che non trova copertura con le risorse disponibili nelle annualità di riferimento interessate dalla modifica;
- la variazione non comporti una modifica dei requisiti di accesso e criteri di priorità dichiarati in domanda (cfr. paragrafo 5);
- nel caso di correzione della modalità di pagamento per le domande biennali, la richiesta sia corredata da dichiarazione sottoscritta dal beneficiario contenente l'impegno a prestare apposita cauzione, pari al 110% del contributo erogato, come previsto per le domande contenenti progetti di durata biennale (cfr. paragrafo 7.2), resa comunque entro i termini dell'istruttoria di ammissibilità all'aiuto.

La SDA competente verifica, nei 15 giorni successivi la presentazione della variante, la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento.

Nei casi di inammissibilità dell'istanza, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame da parte del CCM.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito della richiesta di variante amministrativa, esito che sarà riportato a cura della SDA nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione di variante della durata dell'investimento l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.1.2.4 Recesso per singole azioni. Presentazione richiesta e istruttoria

La richiesta di variante per il recesso da una o più azioni è ammessa solo ed esclusivamente per circostanze indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto ⁴³.

⁴³ Cfr. Istruzioni operative di OP Agea n. 27/2023, paragrafo 17.1.

L'istanza di variante per recesso dovrà essere utilizzata nel caso in cui debba essere eliminata totalmente una azione. Con tale procedura sono annullati in automatico anche gli interventi/sotto interventi collegati all'azione eliminata.

Le azioni restanti, a seguito del recesso, debbono comunque consistere in un progetto organico e coerente con le finalità indicate in domanda di aiuto resa finanziabile e con il presente bando.

Il beneficiario può presentare istanza di recesso, a pena di irricevibilità, solo nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e fino a 60 giorni prima della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo.

La domanda di variante per recesso e la documentazione a corredo [relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario e altra documentazione probante] deve essere trasmessa alla SDA, in formato immutabile (es .pdf/A), tramite PEC entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di recesso telematica, pena l'inammissibilità.

Una volta presentata l'istanza di recesso e pervenuta la relativa documentazione a supporto della stessa, la SDA effettua l'istruttoria, nei 15 giorni successivi la presentazione della variante, per verificare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza.

Nei casi di inammissibilità, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame da parte del CCM.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito della richiesta di variante per recesso per singole azioni, esito che sarà riportato a cura dell'istruttore nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione della variante per recesso l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.1.2.5 Rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sotto interventi. Presentazione richiesta e istruttoria

La variante per rimodulazione delle localizzazioni è possibile in caso di cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento del Comune in cui insiste l'investimento ammesso a finanziamento).

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante per rimodulazione delle localizzazioni, a pena di irricevibilità, solo nella fase successiva alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e fino a 60 giorni prima della data stabilita al paragrafo 7.3 per la presentazione delle domande di pagamento di saldo.

La domanda di variante per rimodulazione delle localizzazioni corredata della documentazione a supporto [relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario e altra documentazione probante] deve essere trasmessa alla SDA, in formato immutabile (es .pdf/A), tramite PEC nei dieci giorni (10) successivi alla presentazione dell'istanza su portale SIAN, pena l'inammissibilità.

L'istanza deve essere corredata in particolare dalla localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti. In caso di contratto di affitto, questo deve contenere la clausola con la quale il proprietario acconsente alla presentazione della domanda di aiuto a valere sul presente bando con la conseguente assunzione dei relativi impegni. Nel caso in cui il contratto di affitto non riporti la detta clausola o negli altri casi di disponibilità derivante dai titoli riportati al paragrafo 5.1.1, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. redatta secondo il **Modello B** in calce al presente bando;

La variante per rimodulazione delle localizzazioni può avvenire esclusivamente a condizione che i terreni o gli immobili sui cui vengono realizzati o collocati/installati gli investimenti risultino condotti nel Fascicolo aziendale del beneficiario tramite titolo di possesso conforme a quanto previsto al punto 6 del paragrafo 5.1.1 e per il periodo di mantenimento degli impegni quinquennale che decorre dalla data di pagamento finale (cfr. paragrafi 7.5 e 7.8).

La SDA competente verifica, nei 15 giorni successivi la presentazione della variante, la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento.

Nei casi di inammissibilità dell'istanza, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito della richiesta di variante per rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sotto interventi, esito che sarà riportato a cura della SDA nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione di variante della durata dell'investimento l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.1.3 *Economie di spesa*⁴⁴

Si verifica una **economia di spesa** esclusivamente nel caso in cui sia stata sostenuta una minore spesa a seguito di sconti o abbuoni praticati dal fornitore/costruttore rispetto all'offerta iniziale.

La riduzione della spesa sostenuta per una economia, in ogni caso:

- **non** può dare origine in alcun modo ad una rimodulazione di spese nell'ambito di azioni/interventi/sotto interventi di una domanda di pagamento di saldo;
- **non** può determinare alcun genere di variazione sulle azioni/interventi/sotto interventi del progetto ammesso a finanziamento;
- **non** può comportare l'aumento della spesa complessiva finanziabile;
- **non** necessita di autorizzazione preventiva da parte della Regione, ma deve ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non sarà assoggettata alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo;
- **non** prevede un % massima di scostamento rispetto alla spesa inizialmente ammessa.

⁴⁴ Cfr. paragrafo 16 delle Istruzioni operative n. 27/2023.

La minore spesa sostenuta a seguito di una riduzione delle unità/quantità acquistate **non** può essere ritenuta una economia di spesa ma costituisce modifica minore o variante, in relazione a quanto previsto ai paragrafi 7.1.1 e 7.1.2.

Per le economie di spesa, in fase di domanda di pagamento di saldo, deve essere fornita l'evidenza che la stessa è stata determinata da una minore spesa sostenuta a seguito di uno sconto o abbuono rispetto alla spesa iniziale preventivata. In particolare la percentuale di sconto con il relativo importo dovrà risultare nella fattura. Qualora, in sede di controlli sulla domanda di pagamento di saldo, non si dovesse riscontrare tale circostanza, la spesa interessata non sarà ritenuta ammissibile al contributo e la SDA dovrà valutare se applicare le decurtazioni di cui all'articolo 5 comma 6 del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.3) e/o le penali di cui all'articolo 6 del dello stesso DM (cfr. paragrafo 7.6.2).

7.2 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo è concesso per un importo pari all'80% del contributo comunitario ammesso al finanziamento.

Il beneficiario che ha presentato una domanda di aiuto per un progetto biennale con richiesta di pagamento anticipato, a seguito della comunicazione di finanziabilità deve presentare la domanda di pagamento di anticipo secondo le modalità di seguito indicate.

7.2.1 Presentazione domanda d'anticipo e trasmissione alla SDA

Le domande di pagamento dell'anticipo per gli investimenti di durata biennale debbono essere presentate **entro e non oltre il 15 aprile 2024, a pena di irricevibilità**, esclusivamente mediante l'apposito servizio approntato sul portale SIAN e secondo le modalità stabilite al paragrafo 6.1.1.

Entro il medesimo termine (**15 aprile 2024**) le domande di pagamento di anticipo, regolarmente sottoscritte a termine di legge e corredate della documentazione di cui al paragrafo 7.2.2, devono essere trasmesse alla SDA, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3.

Per ciascuna domanda di pagamento, la trasmissione della prevista documentazione alla SDA è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente
- l'indicazione della documentazione allegata.

La domanda di pagamento di anticipo viene trasmessa in copia nel caso di domanda compilata da parte del CAA, in originale in caso di domanda compilata da parte del Libero professionista.

Eventuali domande di pagamento di anticipo presentate successivamente alla data del 15 aprile 2024 saranno ritenute **NON RICEVIBILI**.

La mancata presentazione della domanda di anticipo comporta la revoca dell'aiuto concesso e la decadenza della domanda di aiuto.

7.2.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di anticipo

La domanda di pagamento di anticipo telematica, presentata tramite le funzioni rese disponibili su portale SIAN, è corredata da:

- a) originale della garanzia fideiussoria rilasciata su modello precompilato, predisposto secondo quanto stabilito nella Circolare Agea n. 41 del 14 luglio 2011, tramite apposito servizio approntato sul portale SIAN, denominato “Gestione Garanzie”, a favore di OP AGEA pari al 110% del valore dell’anticipo;
- b) Modello di sottoscrizione impegni secondo il modello “**Impegno Anticipi**”, come previsto nelle Istruzioni operative n. 27/2023, da sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. in fase di compilazione della domanda di pagamento di anticipo;
- c) dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente gli estremi del Permesso a costruire (data e protocollo), qualora non già inviata alla SDA, in caso di domande di aiuto corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune competente.

7.2.3 Istruttoria delle domande di pagamento di anticipo

I controlli di ricevibilità e di ammissibilità sulle domande di pagamento di anticipo sono effettuati dalla SDA, secondo quanto di seguito riportato tenuto conto del paragrafo 23 delle Istruzioni operative n. 27/2023.

7.2.3.1 Ricevibilità

I controlli di ricevibilità devono essere completati entro il termine stabilito per i controlli di ammissibilità riportati al paragrafo 7.2.3.2 e prevedono la verifica:

1. della sottoscrizione della domanda, a termini di legge, da parte del richiedente o del rappresentante legale;
2. della presentazione della domanda tramite SIAN e trasmissione della stessa alla SDA competente entro il **15 aprile 2024**;
3. della presenza dell’originale della garanzia fideiussoria, rilasciata secondo le procedure e il modello predisposto da OP AGEA;
4. della presenza del modello “**Impegno Anticipi**” richiamato nelle Istruzioni operative n. 27/2023, debitamente compilato e sottoscritto.

Saranno dichiarate immediatamente irricevibili:

- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato alla sottoscrizione;
- le domande presentate tramite SIAN oltre il termine del 15 aprile 2024;
- le domande trasmesse alla SDA oltre il termine del 15 aprile 2024;
- le domande che, alla data di presentazione e trasmissione alla SDA, sono prive di originale di garanzia fideiussoria rilasciata secondo le procedure e il modello predisposto da OP AGEA;
- le domande che, alla data di presentazione e trasmissione alla SDA, sono prive del modello “**Impegno Anticipi**” richiamato dalle Istruzioni operative n. 27/2023.

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile provinciale dell’istruttoria della SDA competente a firma del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

7.2.3.2 Ammissibilità

Le sole domande di pagamento di anticipo risultate ricevibili, e i relativi allegati, sono sottoposti alle seguenti verifiche di ammissibilità.

I controlli di ammissibilità sulle domande di pagamento di anticipo devono essere completati entro il **31 maggio 2024**. Essi prevedono la verifica:

- dell’assolvimento degli obblighi, nei termini previsti, delle dichiarazioni obbligatorie per la campagna vitivinicola 2023/2024. Nel caso in cui la data di presentazione della domanda di pagamento di anticipo risulti essere precedente al termine di scadenza per la presentazione delle

dichiarazioni, deve essere verificata l'assunzione di impegno, da parte del beneficiario, alla presentazione ⁴⁵;

- della presenza e validità della garanzia fidejussoria prestata a garanzia dell'anticipo, verificando che:
 1. il rilascio sia avvenuto a cura di un Istituto di Credito o Assicurazione conforme (Ente garante incluso tra quelli ritenuti idonei da OP AGEA);
 2. il modello utilizzato sia conforme a quanto predisposto da OP AGEA;
 3. sia effettiva la sottoscrizione e verificata la conferma della validità presso la Direzione Generale dell'Ente Garante;
 4. sia esatto l'importo fidejucato che deve essere pari al 110% del contributo ammesso in forma anticipata (cfr. paragrafo 7.2).

In particolare la SDA cura la verifica della presenza, sul contratto di garanzia fideiussoria, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente e provvede ad imputare sull'apposita Procedura Garanzia Informatizzata su SIAN, i dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima. Inoltre provvede a richiedere, alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente, la conferma della validità della garanzia e, una volta pervenuta la conferma, procede alla sua acquisizione a sistema informatico;

- della presentazione e completezza del modello "Impegno Anticipi" richiamato nelle Istruzioni operative n. 27/2023;
- della presenza e completezza della dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. contenente gli estremi del Permesso a costruire (data e protocollo), qualora non già inviata alla SDA competente, in caso di domande di aiuto con interventi strutturali corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune competente;
- del possesso del Permesso a costruire, in caso di domande di aiuto con interventi strutturali corredate dalla sola richiesta di rilascio al Comune competente e della dichiarazione di cui al punto precedente;
- della presenza di idonea certificazione antimafia agli atti, ove richiesto, ai fini della liquidazione dell'aiuto anticipato entro il 15 ottobre 2024. In caso contrario la SDA provvede a richiedere le dichiarazioni ai beneficiari ai fini della certificazione tramite la BDNA.

In caso di domanda di pagamento di anticipo priva di uno o più dei suddetti requisiti, la comunicazione di esito istruttorio negativo da parte del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Detta comunicazione funge da l'avvio del procedimento di revoca dell'aiuto e decadenza della domanda che verrà adottato dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

Avverso il provvedimento di non ammissibilità della domanda di pagamento di anticipo e revoca dell'atto di concessione, l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

⁴⁵ La mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie non determina l'applicazione di penali o inammissibilità se l'inadempimento è determinato da:

- condizione di esonero dalla predetta presentazione;
- come previsto dal regolamento delegato (UE) 2018/273 art. 49) in presenza di cause di forza maggiore documentate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La SDA immette a sistema i dati relativi ai provvedimenti di revoca;

Entro il **31 luglio 2024** in responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente, per ciascuna domanda di pagamento di anticipo con esito istruttorio positivo, trasmette al Settore Agroambiente – SDA AN l'originale della garanzia fideiussoria accompagnata dalla conferma dell'Ente garante.

Entro il **04 settembre 2024** il Settore Agroambiente – SDA AN invia ad OP AGEA l'elenco di liquidazione secondo le modalità di cui al paragrafo 7.4.

7.3 Domanda di pagamento di saldo

Per le domande di aiuto presentate nella campagna 2023/2024 e ammesse a finanziamento, tutte le operazioni di investimento ammesse a contributo devono essere completate e i pagamenti effettuati entro il:

- **30 giugno 2024**, per gli investimenti di durata annuale;
- **30 giugno 2025**, per gli investimenti di durata biennale.

Ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 640042/2022:

- l'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. In caso di forza maggiore e/o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto (comma 5);
- se il progetto non è stato completamente realizzato, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate (comma 6).

Ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del DM n. 640042/2022, qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei predetti commi 5 e 6 dell'articolo 5 del DM n. 640042/2022, sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato (cfr. paragrafo 7.6.2).

7.3.1 Presentazione domanda di pagamento a saldo per investimenti di durata annuale e biennale

Le domande di pagamento di saldo sono presentate esclusivamente mediante l'apposito servizio approntato sul portale SIAN, secondo le modalità indicate nel paragrafo 6.1.1 del presente bando e regolarmente sottoscritte a termine di legge, entro il:

- **30 giugno 2024**, per gli investimenti di durata annuale;
- **30 giugno 2025**, per gli investimenti di durata biennale.

Entro i medesimi termini le domande di pagamento a saldo, regolarmente sottoscritte a termine di legge e corredate di tutta la documentazione prevista al paragrafo 7.3.2, devono essere trasmesse alla SDA in formato immutabile (es .pdf/A), tramite PEC, ai recapiti indicati al paragrafo 6.1.3.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del DM n. 640042/2022, tuttavia, i beneficiari possono presentare domanda di pagamento di saldo fino al quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine

sopra fissato: in tal caso viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Anche in tal caso comunque gli investimenti ammessi a sostegno debbono risultare conclusi e le relative spese sostenute entro e non oltre il 30 giugno 2024, per le domande annuali, e entro e non oltre il 30 giugno 2025, per le domande biennali, pena l'inammissibilità della spesa collegata e conseguente revoca parziale o totale dell'aiuto concesso, l'eventuale attivazione delle procedure di recupero dell'anticipo - ove erogato - maggiorato del 10% e l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6 DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.6.2).

Le domande di pagamento di saldo presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono rigettate (cfr. paragrafo 7.6.2).

La presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre i suddetti termini o la mancata presentazione negli stessi termini comporta la revoca dell'aiuto concesso, la decadenza della domanda di aiuto, l'eventuale attivazione delle procedure di recupero dell'anticipo - ove erogato - maggiorato del 10% e l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6 DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.6.2).

Per ciascuna domanda di pagamento, la trasmissione della prevista documentazione alla SDA è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente
- l'indicazione della documentazione allegata.

La domanda di pagamento di saldo viene trasmessa in copia, nel caso di domanda compilata da parte del CAA, in originale nel caso di domanda compilata da parte del Libero professionista.

7.3.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di saldo (annuali e biennali)

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento di saldo, relativa sia a progetti annuali sia a progetti biennali, che deve essere trasmessa nel termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento di saldo indicate al paragrafo 7.3.1, **senza** che la mancanza determini l'immediata inammissibilità della domanda di pagamento, è costituita da:

- a. **per tutte le domande:** relazione tecnico-economica sugli investimenti realizzati. La relazione è redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico) e controfirmata dal beneficiario.
- b. **per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale⁴⁶ e processi sostenibili sotto il profilo ambientale:** una dettagliata relazione redatta da un certificatore energetico specializzato - terzo rispetto al richiedente e al fornitore ed estraneo alle altre fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi - nella quale verrà descritto il risultato conseguito, rispetto a quanto previsto nella relazione iniziale, e realizzato in termini di risparmio energetico, efficienza energetica

⁴⁶ La distinzione fra i due concetti è stabilita, a livello normativo, dalla direttiva europea 2012/27/CE, che così li definisce: "risparmio energetico, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"; "efficienza energetica è il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia". L'efficientamento energetico consiste nel miglioramento del valore dell'efficienza energetica.

globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso ⁴⁷. Nel caso in cui non sia immediata l'evidenza dei risultati e vantaggi ottenuti, a livello di termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, la relazione deve indicare i tempi entro i quali potrà essere fornita l'evidenza degli stessi. Il risultato dovrà, comunque, essere ottenuto entro i cinque anni dalla data di finanziamento del contributo a saldo;

- c. per i fabbricati: elaborati grafici con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente alla tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per elenco di voci;
- d. per i fabbricati: dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii. contenente gli estremi dell'agibilità rilasciata dal Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (**Modello L** allegato al presente atto);
- e. per i fabbricati: dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non sia stata precedentemente presentata (**Modello L** allegato al presente atto);
- f. per tutte le domande: copia dei giustificativi di spesa ^{48 49} secondo quanto stabilito al paragrafo 7 lettera b), pena l'inammissibilità.

Nella fase di compilazione della domanda di pagamento a saldo su SIAN, al quadro "giustificativi di spese e di pagamento" **non sarà possibile indicare spese rendicontate per importi maggiori rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in fase di istruttoria della domanda di aiuto**. Pertanto, nel caso in cui in sede di compilazione della domanda di pagamento saldo il sistema rilevi:

- un importo di spesa rendicontata maggiore;
- la mancata corrispondenza tra la somma delle fatture associate alla spesa sostenuta oppure alla modalità pagamento;

l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento di saldo, rilevando l'anomalia fintanto che gli importi non saranno corretti;

- g. per tutte le domande: documenti di trasporto del bene, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 lettera b), pena l'inammissibilità;
- h. per tutte le domande: in caso di fatture elettroniche: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., resa dal responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'impresa, anche in forma riepilogativa per tutte le spese fatturate in modalità elettronica inserite in domanda di pagamento, che attesta che le stampe delle fatture allegate alla domanda di pagamento di saldo corrispondono agli originali delle

⁴⁷ L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia.

⁴⁸ Sono ammesse solo le spese sostenute secondo quanto riportato al paragrafo 5.3.1.

⁴⁹ I richiedenti devono allegare alla domanda di pagamento di saldo la seguente documentazione giustificativa in copia: fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione e rilascio della domanda di aiuto e non oltre la data di presentazione e rilascio delle domande di pagamento a saldo, entrambe su portale SIAN.

medesime presenti nel Sistema di Interscambio (Sdl) (secondo il **Modello M** allegato al presente atto);

- i. per tutte le domande: copia dell'originale dei giustificativi di pagamento ⁵⁰, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 lettera d), pena l'inammissibilità. Sono ammesse a contributo, **esclusivamente** le spese il cui pagamento è stato sostenuto tramite **Bonifico, Ri.BA. e carta di credito** nel periodo di eleggibilità della spesa; non sono ammessi **a nessun titolo** i pagamenti sostenuti in altra forma o in altro periodo. I beneficiari devono allegare al giustificativo di spesa, la ricevuta del bonifico, la RI.BA. o l'estratto conto della carta di credito, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, relativo alla modalità di pagamento utilizzata dal quale risulti: data dell'operazione, data della valuta, numero della transazione eseguita, o numero CRO, numero e data della fattura elettronica di riferimento, descrizione sintetica della fornitura atta ad identificare il bene. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking* si deve produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. Nelle transazioni, nello spazio della causale, devono essere riportati data dell'operazione, data della valuta, data della fattura di riferimento e, se ritenuto necessario, descrizione sintetica della fornitura atta ad identificare il bene;
- j. per tutte le domande: elenco dei giustificativi di spesa e di pagamento, secondo il **Modello F** allegato al presente bando, nel quale deve essere indicata la sede presso cui è disponibile la postazione informatica dalla quale è possibile accedere al Sdl;
- k. per le opere strutturali: dichiarazione relativa alla presentazione di atti presso altre Amministrazioni o di possesso di titoli abilitativi e autorizzazioni, redatta ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., secondo il **Modello L** allegato al presente atto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario non fosse stato in possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (es: Permesso a costruire) e questi non risultassero presentati successivamente alla SDA competente, dovranno essere obbligatoriamente dichiarati con il suddetto **Modello L** gli estremi del titolo posseduto;
- l. per gli impianti ed attrezzature: certificato di conformità, qualora previsto dalla normativa vigente. Nei casi in cui il certificato di conformità non sia previsto, è necessaria la dichiarazione di conformità da parte del tecnico abilitato o della ditta costruttrice;
- m. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii., resa dal fornitore/costruttore, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio, redatta secondo il **Modello H** allegato al presente bando;
- n. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii., del Direttore dei lavori, in cui è riportata l'attestazione dello stesso, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con l'intervento Investimenti 2023/2024, redatta secondo il **Modello I** allegato al presente bando;
- o. dichiarazione del tecnico sul rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.) per le tutte le opere realizzate;
- p. copia del registro IVA, sottoscritta dal beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri, con evidenziazione delle fatture rendicontate a valere sul progetto ammesso a contributo;

⁵⁰ Per la data del bonifico occorre far riferimento alla data di evasione del pagamento non dell'ordine del pagamento.

- q. per i fabbricati: dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della Notifica Inizio Attività (NIA) (**Modello L** allegato al presente bando);
- r. per i fabbricati: documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione);
- s. per tutte le domande: documentazione ai fini dell'ammissibilità della spesa secondo le procedure previste al paragrafo 7.1.1 per le modifiche minori e al paragrafo 7.1.3 per le economie di spesa);
- t. per tutte le domande: dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 ss.mm.ii. relativa all'eventuale cumulo degli aiuti alla misura Investimenti con altre agevolazioni previste a livello nazionale, redatta secondo il **Modello G** al presente bando;
- u. eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 ⁵¹, opportunamente documentate, a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (cfr. *Definizioni*). Le richieste di riconoscimento di una causa di forza maggiore sono ammissibili se pervengono alla SDA entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario, o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo ⁵².

7.3.3 Istruttoria delle domande di pagamento di saldo

I controlli di ricevibilità e di ammissibilità sulle domande di pagamento di saldo sono effettuati dalla SDA, secondo quanto riportato nei paragrafi seguenti del presente bando tenuto conto di quanto stabilito nelle Istruzioni operative n. 27/2023 paragrafo 26.

7.3.3.1 Ricevibilità

I controlli di ricevibilità devono essere completati entro il termine stabilito per i controlli di ammissibilità riportati al paragrafo 7.3.3.2.

I controlli di ricevibilità sulle domande di pagamento di saldo prevedono la verifica della presentazione e sottoscrizione, a termini di legge, della domanda da parte del beneficiario o rappresentante legale, entro i termini stabiliti al paragrafo 7.3.1.

Saranno dichiarate immediatamente irricevibili:

- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato alla sottoscrizione;
- le domande presentate tramite portale SIAN oltre il termine previsto al paragrafo 7.3.1;
- le domande trasmesse alla SDA oltre il termine previsto al paragrafo 7.3.1.

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente a firma del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

7.3.3.2 Ammissibilità

Le sole domande di pagamento di saldo risultate ricevibili, e i relativi allegati, sono sottoposti alle verifiche di ammissibilità che prevedono *Controlli sistematici tecnico - amministrativi* e *Controlli in azienda*.

51 Cfr. nota 20 e 45. Inoltre, nel caso sia invocata la causa di forza maggiore per provvedimenti emessi dell'autorità giudiziaria, occorre dimostrare che il provvedimento discenda da circostanze imprevedibili ed inevitabili non connesse a comportamenti colposi addebitabili al beneficiario.

52 Istruzioni operative di OP AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.

I controlli di ammissibilità da parte della SDA devono essere completati:

- entro il **06 settembre 2024**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande annuali;
- entro il **05 settembre 2025**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande biennali.

Controlli tecnico - amministrativi

Vengono effettuati per tutte le domande di pagamento a saldo e sulla documentazione allegata alle stesse (cfr. paragrafo 7.3.2).

Qualora la documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità al paragrafo 7.3.2 sia assente o carente o nel caso in cui per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente invia al beneficiario una richiesta motivata di integrazione, contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio di **sette (7) giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Decorso tale termine l'istruttoria verrà eseguita sulla base della documentazione agli atti.

La documentazione integrativa sarà valutata **esclusivamente** con riferimento alle informazioni relative alle condizioni possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo.

La mancata presenza della documentazione prevista al paragrafo 7.3.2, anche a seguito della richiesta di integrazione, determina l'inammissibilità della domanda di pagamento di saldo con conseguente revoca dell'aiuto concesso e, ove erogato, recupero dell'anticipo maggiorato del 10% nonché applicazione delle penali previste al paragrafo 7.6.2.

Sono previsti i seguenti controlli:

- a. verifica della avvenuta presentazione, entro i termini previsti dalla normativa in materia, delle dichiarazioni obbligatorie (cfr. *Definizioni*), ossia della sottoscrizione dell'impegno alla loro presentazione, nel caso in cui la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo risulti essere precedente al termine di scadenza per la presentazione della suddetta dichiarazione. In tali casi è obbligo della SDA accertare, successivamente, l'avvenuta presentazione della dichiarazione di giacenza da parte del dichiarante (cfr. nota 45);
- b. verifica della presenza e completezza della documentazione allegata alla domanda di pagamento di saldo, in conformità al paragrafo 7.3.2, per le fattispecie previste;
- c. verifica che la data di inizio di tutte le attività afferenti alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto sia successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro la data di rilascio telematico della domanda di pagamento di saldo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024 per le domande annuali e non oltre il 30 giugno 2025 per le domande biennali⁵³.

A tal fine, i beni in "conto visione" presenti presso l'azienda in data antecedente alla data di rilascio della domanda di aiuto non sono ammessi a finanziamento.

La consegna e collocazione/installazione dell'investimento, presso l'azienda, devono risultare effettuate in data successiva alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data del rilascio telematico della domanda di pagamento a saldo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024 per le domande annuali e non oltre il 30 giugno 2025 per le domande biennali;

⁵³ Ogni attività che afferisce all'investimento, sia che trattasi di un bene mobile e/o di un bene immobile, deve aver avuto inizio obbligatoriamente in data successiva alla presentazione informatica della domanda di aiuto, e lo stesso investimento deve essere stato collocato/installato presso la struttura in data successiva alla presentazione informatica della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento saldo e comunque entro il periodo di eleggibilità della spesa.

- d. verifica che le spese siano state sostenute, e quindi i pagamenti effettuati, dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo telematica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024 per le domande annuali e non oltre il 30 giugno 2025 per le domande biennali. Non sono ammesse al finanziamento le spese sostenute in periodi diversi dal periodo di eleggibilità della spesa (cfr. paragrafo 5.3.1);
- e. verifica che gli interventi non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare a valere sul PSR Marche e sul CSR Marche 2023/2027, e di altri regimi di aiuto nazionali. La SDA competente deve verificare, sulla base delle verifiche che è possibile eseguire e delle informazioni disponibili, se il beneficiario ha percepito, per gli interventi oggetto di richiesta di pagamento nell'ambito dell'intervento Investimenti, contributi da parte di altri organismi ed Enti pubblici unionali, nazionali e locali;
- f. verifica che gli interventi per i quali si chiede il contributo nell'ambito dell'intervento Investimenti non abbiano beneficiato del sostegno previsto all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e articolo 58 paragrafo 1 lettera k) del regolamento (UE) 2021/2115. L'accertamento sarà effettuato dalla SDA in base alle informazioni disponibili e di cui la Regione è in possesso;
- g. verifica della conformità della destinazione dell'investimento realizzato, o della prevista destinazione dell'investimento, con quella indicata nella domanda di aiuto;
- h. verifica della documentazione allegata a giustificazione delle modifiche minori ed economie di spesa, secondo quanto stabilito dal bando al paragrafo 7.1.1 e 7.1.3, ed accertamento che le stesse siano state eseguite nel rispetto di quanto disposto ivi disposto. In particolare, dovrà essere verificato che:
- la modifica minore, in quanto tale, abbia comportato una modifica esclusivamente della spesa, entro e non oltre il 10% del totale ammesso, che non abbia interessato alcuna modifica delle azioni/intervento/sotto intervento;
 - l'economia di spesa sia realmente dovuta a sconti ed abbuoni sulla spesa preventivata ed ammessa e che lo sconto risulti dalle fatture;
- i. verifica che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di contributo, siano strettamente correlate ed identificabili singolarmente rispetto al progetto approvato e il preventivo scelto, in caso di raffronto di preventivi, o al bene indicato in domanda, in caso di ricorso al Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi di cui alla DGR n. 364/2022;
- j. verifica che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto, siano nuovi di fabbrica, non abbiano costituito una semplice sostituzione di beni aziendali "non funzionanti" e non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma. Le attrezzature e/o macchinari devono essere identificabili e rintracciabili dai documenti di trasporto;
- k. verifica dell'eleggibilità dei giustificativi di spesa e di pagamento. A tal fine si procede all'espletamento degli accertamenti amministrativi riportati nelle Istruzioni operative n. 27/2023 e di quanto stabilito nel bando regionale ai paragrafi 5.2, 5.3 e 7. Nel merito delle fatture elettroniche e della dicitura richiesta occorre verificare che sia evidente il riferimento all'intervento Investimenti ed alla campagna di riferimento;
- l. verifica della corretta indicazione degli importi dei giustificativi di spesa, ovvero che gli stessi siano al netto dell'I.V.A., e che la somma complessiva richiesta sia esattamente il contributo reso finanziabile all'aiuto;

- m. verifica che la spesa complessiva, determinata dagli importi finanziabili indicati nel riquadro specifico della domanda di pagamento, non sia in nessun caso superiore all'importo complessivo del contributo ammesso all'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto;
- n. verifica dei documenti di trasporto, i cui riferimenti saranno indicati nelle fatture elettroniche. Dalla verifica dovrà risultare che la consegna del bene sia stata effettuata in data successiva alla data di rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento saldo;
- o. verifica dell'effettività dei pagamenti. Un pagamento si intende effettuato solo se l'opera e/o la fornitura relativa sia stata effettivamente pagata attraverso l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al beneficiario e presente nel Fascicolo aziendale validato (cfr. *Definizioni* e paragrafo 5.31 e 7);
- p. verifica del possesso dei titoli abilitativi idonei, nel caso in cui alla domanda di aiuto sia stata corredata della sola richiesta di rilascio del Permesso a costruire;
- q. verifica della presenza dei certificati di conformità, agibilità e di accatastamento. In caso di presenza della **sola** richiesta delle dovute certificazioni, la liquidazione dell'aiuto avviene sotto condizione risolutiva in attesa del rilascio della stessa, dandone comunicazione all'impresa;
- r. verifica della presenza della comunicazione di inizio e fine lavori trasmesse al Comune competente. Per le costruzioni e ristrutturazioni, laddove previsto, deve essere presente almeno la richiesta di accatastamento. Al fine di garantire un collaudo positivo, è opportuno che le opere o parti di esse siano eseguite in maniera che sia possibile richiedere l'accatastamento, anche parziale, tale da consentire la verifica della pertinenza della destinazione d'uso;
- s. verifica che ogni variante riscontrata in fase di controllo amministrativo ed in loco, rispetto al progetto inizialmente ammesso all'aiuto, sia stata autorizzata secondo quanto stabilito al paragrafo 7.1.2;
- t. verifica dell'eleggibilità della spesa delle varianti eseguite (cfr. paragrafo 7.1.2);
- u. verifica, per ciò che attiene le operazioni previste all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, che il miglioramento della *performance* aziendale per i consumi energetici sia dimostrato anche a livello di costi. Tale verifica potrebbe non essere riscontrabile nella fase dei controlli in azienda posti in essere per l'ammissibilità al pagamento della domanda. In tal caso sono previsti successivi controlli, rispetto alla prima verifica ma entro i cinque anni dalla data di pagamento finale nell'ambito dei controlli del rispetto dell'obbligo e vincolo del mantenimento impegno a carico del beneficiario (cfr. paragrafo 7.5 e 7.8);
- v. verifica relativa all'eventuale esistenza di cumulo dell'aiuto alla misura Investimenti con altre agevolazioni fiscali previste a livello nazionale, sulla base della dichiarazione di cui al **Modello G** e delle informazioni contenute nei documenti giustificativi di spesa. Qualora si verifici che vi sia cumulo, lo stesso sarà consentito fino alla percentuale di aiuto corrispondente, di cui al paragrafo 5.4.1, per gli investimenti ammissibili.
- w. verifica di presenza di idonea certificazione antimafia.

Controlli in azienda

Vengono effettuati, su tutte le domande di pagamento a saldo ammissibili successivamente al completamento dei controlli amministrativi, anche a seguito delle eventuali integrazioni richieste, e prima

della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, per verificare la corretta realizzazione del progetto ammesso all'aiuto, lo stato di attuazione delle opere e la funzionalità del progetto stesso.

Durante il controllo in azienda si procede a verificare:

- l'originale della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, allegata alla domanda di pagamento di saldo. Nel caso delle fatture elettroniche si provvederà a consultare il Sdl tramite la postazione resa disponibile dall'impresa sulla base dell'informazione contenuta nel **Modello F** allegato al presente bando;
- l'effettiva presenza degli interventi e la loro conformità a quanto approvato in fase di istruttoria all'aiuto ed eventuale istruttoria di variante;
- l'effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria all'aiuto ed eventuale istruttoria di variante;
- la registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- la registrazione dei pagamenti sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

Si procede inoltre alla:

- verifica dell'avvenuta esecuzione e realizzazione di tutte le operazioni ammesse in domanda di aiuto ed eventuale variante autorizzata. Laddove si riscontri una modifica al progetto approvato in assenza di variante approvata (paragrafo 7.1.2), le spese sostenute e correlate alla variazione eseguita non sono ammissibili al contributo. In tal caso la SDA dovrà valutare se applicare le decurtazioni di cui all'articolo 5 comma 6 del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.3) e/o le penali di cui all'articolo 6 del dello stesso DM (cfr. paragrafo 7.6.2);
- verifica che i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, siano stati identificati dal beneficiario mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento alla campagna e della normativa unionale che prevede il sostegno; tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. Nel caso in cui non sia stato materialmente possibile munire di contrassegno il bene, deve essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo sia nella fattura;
- verifica, ove possibile e previsto, che per ogni singolo bene sia presente la matricola;
- verifica che il progetto di investimento, ammesso all'aiuto, alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo sia stato **completamente realizzato e sia funzionante**, nel rispetto dell'obiettivo iniziale prefissato per l'investimento ammesso a finanziamento. Ogni attività correlata al progetto ed i relativi pagamenti devono risultare completati alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo.
- redazione e sottoscrizione del verbale di controllo in contraddittorio secondo le disposizioni contenute nelle Istruzioni operative n. 27/2023. Per ogni controllo in azienda deve essere redatto il verbale firmato in contraddittorio 54 con il rappresentante legale della ditta o suo delegato, contenente nel dettaglio tutti i dati identificativi della domanda di aiuto, di pagamento di anticipo e di variante - se presenti - e della domanda di pagamento di saldo. Nel verbale dovranno essere indicate tutte le informazioni di riferimento delle azioni/interventi/sotto interventi quali: marca, modello e numero di matricola dei macchinari ed ogni informazione utile alla

⁵⁴ Si ritiene sottoscritto in contraddittorio il verbale che viene inviato dalla SDA al beneficiario con apposita comunicazione di esito istruttorio precedente alla definizione dell'elenco di liquidazione.

identificazione del singolo bene che costituisce il progetto ammesso all'aiuto nel suo complesso). Dal verbale, per ogni singola azione/intervento/sotto intervento, deve essere possibile consultare ed esaminare nel singolo dettaglio le verifiche effettuate e il relativo esito ⁵⁵.

Nel verbale, per tutti gli acquisti per i quali non è stato possibile materialmente indicare il contrassegno, dovrà essere riportata una descrizione puntuale e minuziosa del bene. La descrizione dovrà essere formulata in modo tale che, nei controlli da parte di terzi, sia immediata l'identificazione e riconducibilità del bene alla fonte di finanziamento e campagna di riferimento. Il verbale, al quale dovrà essere apposto il numero di protocollo regionale e la data, dovrà altresì contenere la data di inizio e la data di fine verifica del controllo in loco e il/i nominativo/i del/degli istruttore/i che ha/hanno eseguito la verifica.

Definizione dell'istruttoria e registrazione esiti su portale SIAN

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda di pagamento di saldo senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alla Regione ⁵⁶, e/o in caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà, formulate per negligenza grave o deliberatamente, si procede alla **revoca del contributo e decadenza della domanda d'aiuto** oltre alle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (cfr. paragrafo 26.2.2 delle Istruzioni operative n. 27/2023).

Il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente provvede a inviare copia del verbale protocollato del controllo in azienda, redatto in conformità all'allegato alle Istruzioni operative n. 27/2023, ai beneficiari con domande risultate ammesse totalmente all'esito dei controlli tecnico-amministrativi e in azienda, entro il:

- **13 settembre 2024**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande annuali. Entro la medesima data la SDA inserisce gli esiti di ammissibilità su portale SIAN per tutte le domande di pagamento annuali;
- **12 settembre 2025**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande biennali. Entro la medesima data la SDA inserisce gli esiti di ammissibilità su portale SIAN per tutte le domande di pagamento a saldo biennali.

In caso di esito totalmente o parzialmente negativo dei controlli tecnico-amministrativi e in azienda, il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente ne dà comunicazione, ai sensi della L.241/1990 ss.mm.ii. al beneficiario, entro il:

- **06 settembre 2024**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande annuali;
- **05 settembre 2025**, per le domande di pagamento di saldo relative a domande biennali.

Dette comunicazioni di esito istruttorio, alle quali è allegato copia del verbale di controllo in azienda redatto in conformità alle Istruzioni operative n. 27/2023 e sottoscritto in contraddittorio, contengono l'indicazione:

⁵⁵ La redazione del verbale nel dettaglio è necessaria ai fini dei successivi controlli ex post (verifica mantenimento impegni). La descrizione degli interventi, nel verbale redatto per la verifica in loco, dovrà essere tale da poter permettere, nella fase successivamente della verifica ex post, l'identificazione immediata ed univoca degli stessi investimenti per i quali è stato percepito il contributo e per i quali sussiste il vincolo del mantenimento quinquennale.

⁵⁶ Ogni variazione (eccetto modifiche minori) al progetto iniziale per essere ammessa deve essere stata preventivamente autorizzata dalla Regione. Per la stessa dovrà risultare la presentazione su SIAN dell'istanza ed l'invio della documentazione necessaria a motivare la variazione. Ogni qualvolta sia invocata la causa di forza maggiore è necessario che il soggetto interessato ne abbia dato comunicazione per iscritto alla SDA entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. La mancata comunicazione entro i suddetti termini rende inammissibile la causa di forza maggiore invocata.

- degli investimenti ammissibili e del dettaglio degli investimenti non ammessi, con le relative motivazioni;
- dell'importo di spesa e contributo totale ammissibili;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al CCM secondo le procedure definite nel paragrafo 6.2.3.

La comunicazione funge inoltre, ai sensi della legge n. 241/1990 ss.mm.ii., da comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aiuto (parziale o totale) ed eventuale decadenza della domanda, e riporta l'indicazione dell'importo da recuperare, ove sia stato erogato l'anticipo, maggiorato del 10%.

È concesso un termine massimo di **sette (7) giorni** per la presentazione delle memorie.

Le memorie e l'eventuale documentazione a corredo sono trasmesse al CCM indirizzate all'attenzione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente che ne cura la raccolta e la trasmissione al CCM stesso.

Il CCM provvede ad effettuare i riesami pervenuti, in tempo utile per la definizione degli esiti delle domande di pagamento di saldo interessate nelle modalità e termini stabiliti al paragrafo 7.4 per l'invio degli elenchi di liquidazione ad OP AGEA.

Se a conclusione dei controlli tecnico-amministrativi ed in azienda, anche a seguito di riesame, la spesa richiesta per ogni singola azione/intervento/sotto intervento è ritenuta ammessa parzialmente a pagamento del saldo, ovvero non è completamente ammessa (in tal caso dovrà essere riportato un importo pari a zero), nell'ambito dell'istruttoria informatica dovrà essere indicato se tale non ammissibilità è riconducibile ad una causa di forza maggiore/circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116, ovvero se la causa di forza maggiore/circostanza eccezionale non è ravvisata; in quest'ultimo caso verrà corrisposto un contributo decurtato ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.3) e si procederà alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6 del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.6.2).

Nel caso in cui l'obiettivo dell'investimento non risulta raggiunto l'esito dell'istruttoria sarà negativo comportando ciò la non erogazione di alcun importo a saldo e il recupero dell'anticipo eventualmente erogato maggiorato del 10% e l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6 del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.6.2).

In caso di riduzione dell'importo per ritardi di presentazione di una o più dichiarazioni obbligatorie, dovrà essere barrata la casella "*ammessa con riduzione ai sensi dell'art. 48 regolamento UE n. 2018/273*". In questo caso dovrà essere indicato nell'apposito riquadro "importo riduzione calcolato in applicazione del regolamento.

Per le domande di pagamento di saldo relative a domande biennali con richiesta di anticipo, OP AGEA procederà allo svincolo della garanzia solo a seguito dell'accertamento, in fase di pagamento di saldo, che l'importo delle spese effettivamente sostenute e ammesse al finanziamento, corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento, sia maggiore dell'anticipo percepito. Nel caso di saldo in negativo, se l'anticipo erogato risulta essere maggiore rispetto al contributo complessivo ammesso al saldo, vengono attivate le procedure di recupero per un importo pari alla differenza tra l'anticipo erogato ed il contributo a saldo.

Lo svincolo della garanzia fidejussoria sottoscritta per il pagamento dell'anticipo è assoggetto, nei casi previsti, alla verifica e rilascio della documentazione antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Pertanto la garanzia è svincolata da OP AGEA, solo dopo aver acquisito il nulla osta della suddetta certificazione antimafia.

In presenza di istruttorie negative, la SDA acquisisce a sistema su portale SIAN l'esito negativo del controllo. L'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della L 241/1990 ss.mm.ii., dell'atto di concessione deve essere comunicato dal responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente, ai beneficiari richiedenti con domanda di pagamento di saldo, ed all'OP AGEA entro 10 giorni successivi all'istruttoria finale con esito negativo.

Nel caso in cui il procedimento di revoca, conseguente a esito istruttorio negativo, sia indirizzato ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, secondo la procedura per la denuncia di sinistro (cfr. paragrafo 36 delle Istruzioni operative n. 27/2023) viene comunicata, contestualmente alla revoca dell'aiuto, l'attivazione delle procedure di recupero dell'indebitato e applicazioni penali. In tal caso viene data immediata comunicazione OP AGEA contenente le risultanze del controllo amministrativo ed in loco.

Nell'ipotesi in cui le economie di spesa, oppure le varianti autorizzate, determinino un contributo a saldo minore dell'anticipo erogato, l'istruttoria si conclude con esito positivo ma occorre attivare le procedure di recupero per un importo pari alla differenza tra l'anticipo erogato e la spesa sostenuta ed ammessa a saldo come accertata. La procedura di recupero, nel caso specifico, **non** comporterà l'applicazione delle penali e l'importo oggetto di recupero sarà costituito esclusivamente dalla spesa non sostenuta rispetto all'anticipo percepito.

7.4 Elenchi di liquidazione

Per le domande di aiuto presentate nella campagna 2023/2024 il Settore Agroambiente – SDA AN invia ad OP AGEA, salvo diversa futura indicazione dell'OP, invia entro il:

- **04 settembre 2024** - gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento di anticipo per domande biennali corredati, per ciascuna domanda, dall'originale della garanzia e dalla relativa conferma;
- **21 settembre 2024** - gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento di saldo per domande annuali;
- **21 settembre 2025** - gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento di saldo per domande biennali.

7.5 Impegni dei beneficiari

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il beneficiario dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

In particolare, il beneficiario si impegna a:

1. Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi del progetto.
2. Identificare gli investimenti mediante contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile targhetta metallica o di plastica) che riporti evidente il riferimento all'intervento Investimenti [articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115] e alla campagna di riferimento (2023/2024).
3. Mantenere il valore degli investimenti secondo il valore ammesso.
4. Comunicare preventivamente alla SDA eventuali variazioni, debitamente giustificate, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto (cfr. paragrafo 7.1).
5. Comunicare tempestivamente la data di ultimazione degli investimenti.
6. Acquisire, nel caso di investimenti in opere strutturali, a seconda della certificazione richiesta dal Comune nel cui territorio si svolgono i lavori, i titoli autorizzativi necessari entro i termini previsti dal bando.

7. Mantenere gli investimenti materiali e/o immateriali in azienda **per un periodo minimo di cinque (5) anni** dalla data di pagamento finale (cfr. nota 10 e paragrafo 7.8). Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo. L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte della SDA.

8. Completare la realizzazione del progetto, ed effettuare la rendicontazione delle spese sostenute, entro i termini stabiliti dal bando regionale al paragrafo 7.3, pena l'applicazione delle decurtazioni e penali previste dall'articolo 5 comma 6 e articolo 6 del DM n. 640042/2022 e l'esclusione dal finanziamento nell'ambito dell'intervento Investimenti per un periodo da 1 a 3 anni e l'eventuale recupero dell'anticipo erogato maggiorato del 10% (cfr. paragrafi 7.3 e 7.6.2).

9. Comunicare le eventuali variazioni al Fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'impresa, con riflessi sull'oggetto della domanda (ad esempio, in caso di variazione dell'indirizzo PEC il beneficiario deve procedere immediatamente all'aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo aziendale, compagine ecc).

10. Integrare la domanda stessa, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa unionale e nazionale.

11. Conservare a disposizione all'Autorità competente per i controlli, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.

12. Consentire all'Autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché un'agevole consultazione di tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

13. Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

in caso di cambio di conduzione tali impegni si intendono trasferiti al conduttore pro-tempore, fino alla scadenza dei vincoli derivanti dagli impegni stessi (cfr. anche paragrafo 7.1.2.2).

Il mancato rispetto degli impegni da parte del beneficiario, o subentrato, comporta la revoca dell'aiuto, la decadenza della domanda di aiuto e la restituzione delle somme percepite maggiorate del 10%.

7.6 Rinuncia alla domanda, penalità e recuperi

7.6.1 Procedura rinuncia all'aiuto per progetti in domande annuali e biennali

Per le domande di aiuto della campagna 2023/2024 il beneficiario può presentare l'istanza di rinuncia all'aiuto a far data dal giorno successivo il termine di scadenza di presentazione delle domande di aiuto (1° agosto 2023, salvo diverso termine disposto da MASAF applicato automaticamente dalla Regione) nel rispetto delle condizioni sotto disposte ed esclusivamente se la stessa domanda di aiuto è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata **esclusivamente** in modalità telematica dal beneficiario utilizzando le funzionalità messe a disposizione da OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

La presentazione telematica delle istanze di rinuncia all'aiuto, per i progetti di durata annuale e biennale, deve avvenire, ai sensi del DM n. 640042/2022 (cfr. paragrafo 7.6.2 del presente bando) nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento di saldo stabilito al paragrafo 7.3.

Le istanze di rinuncia presentate con modalità diversa oppure non presentate entro i suddetti termini, determinano inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (cfr. comma 6, articolo 6 del DM n. 640062/2022) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

Le istanze di rinuncia, nell'ambito dei progetti biennali con avvenuto pagamento dell'anticipo, determinano oltre all'applicazione della penale pari a tre (3) anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (comma 3, articolo 6 del DM n. 640042/2022) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza, la contestuale attivazione delle procedure di recupero dell'anticipo, quale indebito percepito, con richiesta di restituzione dell'importo garantito in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) n.2022/128 ed art. 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127.

In sede di compilazione delle istanze telematiche di rinuncia per un progetto biennale con anticipo erogato risulterà impostata in automatico la penale di tre anni di esclusione dal sostegno che non può essere modificata dal compilatore, il quale ne potrà solo prenderne visione e procedere con il rilascio della istanza di rinuncia. Il compilatore potrà selezionare invece una delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali elencate nella stessa istanza.

Le istanze di rinuncia sono trasmesse, unitamente alla documentazione a supporto, alla SDA che effettua l'istruttoria, nei 15 giorni successivi la presentazione dell'istanza, per verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate dal beneficiario ai fini dell'applicazione della penale.

Eventuali richieste di integrazione di documenti, inerenti al riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, dovranno essere comunicate dal responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente al beneficiario che deve fornire l'integrazione documentale entro e non oltre i 10 giorni dalla richiesta.

Le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali possono essere invocate ai soli fini dell'applicazione della penale; per quanto attiene invece le procedure di recupero dell'anticipo erogato queste saranno attivate in esecuzione dell'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) n.2022/128 ed art. 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 secondo le procedure previste al paragrafo 31 delle Istruzioni operative n. 27/2023.

Per i progetti biennali con anticipo, nel caso siano state riconosciute le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali invocate dal richiedente, non verrà applicata alcuna penale. Diversamente, nel caso in cui non siano riconosciute valide le motivazioni addotte, verrà applicata, inderogabilmente, la penale di tre anni di esclusione dagli investimenti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.

Non sono autorizzate rinunce all'aiuto se l'Autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e/o se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Nei casi di inammissibilità dell'istanza di rinuncia o di non riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate, la comunicazione del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) funge da avvio del procedimento di

diniego e dovrà contenere le motivazioni con l'indicazione del termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame da parte del CCM.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito dell'istanza di rinuncia, esito che sarà riportato a cura dell'istruttore nella specifica sezione del portale SIAN.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'istanza di rinuncia l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.6.2 Penalità

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DM n. 640042/2022, qualora l'anticipo erogato non sia stato integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e dell'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DM n. 640042/2022, qualora l'anticipo erogato al beneficiario non sia stato integralmente utilizzato, OP AGEA applica, sulla base alla percentuale di anticipo non speso rispetto a quanto erogato, altresì le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del DM n. 640042/2022, la stessa penalità di cui al precedente capoverso, lettera a), si applica ai beneficiari che:

- non abbiano presentato domanda di pagamento di saldo entro i termini stabiliti dal bando regionale (cfr. paragrafo 7.3);
- o
- qualora, nell'ambito dei progetti biennali, abbiano percepito l'anticipo e successivamente abbiano presentato domanda di rinuncia.

Dette penali si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene rilevata la minore realizzazione.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del DM n. 640042/2022, al beneficiario che presenta domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i 5 giorni dalla scadenza del termine fissato, **non possono essere accolte e sono rigettate**.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del DM n. 640042/2022, qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 dell'articolo 5, sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato maggiorato del 10%.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 6, nessuna penalità si applica:

- in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale;
- nel caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o in presenza di accertate economie di spesa;
- per i progetti annuali qualora sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
- se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del DM n. 640042/2022, se i controlli dimostrano il progetto non è stato completamente realizzato, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

7.6.3 Recupero

Laddove sia prevista la restituzione delle somme percepite, è attivata, contestualmente, la procedura di recupero con eventuale maggiorazione degli interessi, ove prevista, secondo quanto stabilito nelle Istruzioni operative n. 27/2023 ai paragrafi 31 e 36.

7.7 Proroga termini realizzazione progetto

Nell'ambito dell'intervento Investimenti **non sono ammesse e non possono essere concesse proroghe** ai termini per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e presentazione delle domande di pagamento di saldo stabiliti nel paragrafo 7.3.

7.8 Verifica mantenimento impegni ⁵⁷

Ai sensi del paragrafo 1), primo comma, lettera b), art. 11 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, e del PSP 2023/2027, il progetto, finanziato nell'ambito dell'intervento Investimenti, deve essere mantenuto in azienda **per un periodo di almeno cinque anni**, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà.

Si procede al recupero dell'aiuto unionale finanziato, qualora, nell'arco temporale dei suddetti cinque anni, si verifichi una delle seguenti situazioni:

- cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento ad un altro soggetto;
- un trasferimento di una unità produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dai suoi soci;
- un cambio di proprietà, in particolare, se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
- qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale è venuto meno il requisito di rispetto degli impegni e vincolo.

In circostanze debitamente giustificate, il beneficiario può essere esentato dall'obbligo del recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

Si intendono circostanze debitamente giustificate solo ed esclusivamente le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario alla SDA e

⁵⁷ Cfr. Istruzioni operative di OP Agea n. 57/2023 prot. n. 0041592 del 31/05/2023 – VERIFICA MANTENIMENTO IMPEGNI

all'OP Agea, affinché si possa procedere alle verifiche istruttorie atte al loro riconoscimento ed effettuare la successiva comunicazione di autorizzazione, o di rigetto, alla richiesta di variazione.

L'attività di controllo, ai fini della verifica mantenimento impegno, verrà svolta dalla Regione attraverso le proprie strutture incaricate.

Le variazioni intervenute al progetto finanziato senza preventiva autorizzazione da parte della Regione, riscontrate in fase di verifica di mantenimento degli impegni, determinano l'attivazione immediata delle procedure di revoca al finanziamento e del recupero dell'indebito, ovvero il recupero dell'importo correlato alla azione/intervento/sotto intervento per il quale in fase di verifica si riscontra la modifica non autorizzata.

Nel caso la singola modifica abbia determinato una variazione sostanziale del progetto nel suo complesso, rispetto a quanto originariamente finanziato, il recupero dell'indebito è costituito dal contributo totale erogato nell'ambito della domanda di pagamento di saldo.

Qualora nel corso del sopralluogo presso l'azienda si riscontrino che non sussistono le condizioni per una verifica visiva puntuale di ogni singolo bene finanziato (es. barriques, cestoni per stoccaggio bottiglie), il controllo avviene tramite visura del libro cespiti – beni ammortizzabili. Nei casi in cui l'azienda non abbia l'obbligo fiscale della tenuta del libro cespiti – beni ammortizzabili, la verifica del mantenimento dell'impegno (vincolo) può ritenersi assolta se il numero di beni riscontrati è pari o superiore a quelli oggetto di vincolo.

8. Responsabilità e termini del procedimento

L'Ufficio regionale responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità al pagamento per l'intervento settoriale Investimenti è il Settore Agroambiente – SDA AN.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento (UE) 2021/2115 articolo 58 paragrafo 2 lettera b) è l'Ufficio FEAGA NON SIGC di OP AGEA.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con l'esito di finanziabilità al pagamento viene effettuata da Settore Agroambiente – SDA AN.

Il pagamento dell'aiuto da parte di OP AGEA, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n. 69/2009.

La procedura di liquidazione delle domande di pagamento anticipo e saldo, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario disposto al 15 ottobre.

Le domande di pagamento di anticipo non liquidate entro il 15 ottobre della campagna di riferimento della domanda di aiuto decadono automaticamente.

Il termine del 15 ottobre, nell'ambito di ogni campagna di riferimento, è improrogabile per disposizione unionale.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali ⁵⁸

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

⁵⁸ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (General Data Protection Regulation o GDPR).

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di aiuti comunitari ai sensi del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) 2023/2027 e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del regolamento (UE) 2016/679) è il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 14/12/2022 n. 640042 e la DGR Marche n. 785 del 05/06/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del regolamento (UE) 2016/679, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Agroambiente SDA AN della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale del Dipartimento Economico della Regione Marche, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

10. Disposizioni finali e di coordinamento

Per quanto non specificatamente indicato nel presente bando si deve fare riferimento alla normativa unionale vigente citata nel presente atto, in particolare al PSP 2023/2027, alle disposizioni nazionali di cui al DM n 640042/2022, alla circolare AGEA Coordinamento Prot. 7374 del 01/02/2023, ai manuali di procedure e alle Istruzioni operative di Agea OP n. 27/2023 per la campagna 2023/2024 pubblicate nel sito www.agea.gov.it e, ove applicabili, alle disposizioni contenute nei manuali delle procedure delle misure strutturali del PSR Marche 2014-2022⁵⁹ e agli interventi dello sviluppo rurale del CSR delle Marche, in particolare SRD01, SRD02, SRD13, pubblicati nel sito internet www.regionemarche.it nelle sezioni dedicate.

In particolare si rinvia alle Istruzioni operative n. 27/2023: la gestione delle istruttorie integrative (paragrafo 18), la modalità di certificazione antimafia (paragrafo 29), la modalità di pagamento (paragrafo 30), i recuperi (paragrafo 31), l'impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP AGEA

⁵⁹ In particolare si fa riferimento ai bandi del PSR Marche, sotto misure 4.1 e 4.2.

(paragrafo 32), D.U.R.C. (paragrafo 33), lo svincolo delle cauzioni (paragrafo 35), la procedura di chiusura dell'istruttoria con esito negativo e denuncia di sinistro (paragrafo 36), pubblicazione dei pagamenti (paragrafo 38).

Le disposizioni contenute nel presente atto possono essere adeguate a seguito dell'emanazione di ulteriori Istruzioni operative di OP AGEA.

11. Appendice

CATALOGO DEGLI INVESTIMENTI - 2023/2024

(AZIONI, INTERVENTI E SOTTOINTERVENTI, E RELATIVE DESCRIZIONI)

Di seguito si riporta il catalogo degli Investimenti (codifica delle Azioni, Interventi, Sotto Interventi, e relativa descrizione) ammessi nella Regione Marche all'aiuto per l'intervento settoriale Investimenti per la campagna 2023/2024 e riportati sull'applicativo su SIAN per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli investimenti ammessi all'aiuto nella Regione Marche, e le relative descrizioni, sono articolati per:

- Azioni (A)
- Interventi (B)
- Sotto Interventi (C)

A ciascuna Azione della successiva lista A, identificata con specifico codice, corrisponde un Intervento e relativo codice nella lista B degli Interventi, e quindi un Sotto Intervento e relativo codice della lista C Sotto Interventi.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN con propri atti può eventualmente aggiornare il Catalogo provvedendo ad inserire/modificare i Sotto Interventi e la loro descrizione.

A. AZIONI

(Codice Azione - Descrizione Azione)

001 - PRODUZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI (DALLA LAVORAZIONE DELLE UVE ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E ALL'ETICHETTATURA DI VINO IN CANTINA)

002 - CONTROLLO DI QUALITÀ

003 - MARKETING DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

004 - GLI INVESTIMENTI LEGATI ALLA PARTECIPAZIONE IN GENERALE

B. INTERVENTI

(Codice Azione - Codice Intervento - Descrizione intervento)

001 - 001 COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

001 - 004 MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

001 - 005 ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

001 - 007 SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI ALLE LETTERE (A) E (B) [ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33]

002 - 001 COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

002 - 004 MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

002 - 005 ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

002 - 007 SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B) [ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33]

003 - 001 COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

003 - 004 MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

003 - 005 ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

003 - 007 SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B) [*ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33*]

003 - 008 ACQUISIZIONE DI BREVETTI

004 - 001 COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

004 - 004 MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

004 - 007 SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B) [*ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33*]

C. SOTTOINTERVENTI

(Codice Azione - Codice Intervento - Codice Sottointervento - Descrizione Sottointervento)

Es CELLE FRIGORIFERE:

Codice Azione 001

Codice Intervento 001

Codice Sottointervento 001

Descrizione Sottointervento CELLE FRIGORIFERE

CATALOGO

001 - 001 - 001 - CELLE FRIGORIFERE

001 - 001 - 002 - CONDOTTE D'EPOCA (CANALIZZAZIONI A VENDANGES)

001 - 001 - 003 - TUBAZIONI, VARIE RETI (OSSIGENO, AZOTO, ACQUA, SO2, ETC.)

001 - 001 - 004 - ATTREZZATURE DI MONTAGGIO E AUSILIARIE

001 - 001 - 005 - SISTEMI AUTOMATICI

001 - 001 - 006 - ELETTRICITÀ E ALTRI IMPIANTI

001 - 001 - 007 - COSTRUZIONE

001 - 001 - 008 - CANTINA FUORI TERRA

001 - 001 - 009 - CANTINA INTERRATA

001 - 001 - 010 - CANTINA MISTA (PARTE FUORI TERRA, PARTE INTERRATA)

001 - 004 - 001 - CELLE FRIGORIFERE, LOCALI TERMOCONTROLLATI

001 - 004 - 002 - CONDOTTE D'EPOCA (CANALIZZAZIONI A VENDANGES)

001 - 004 - 003 - TUBAZIONI, VARIE RETI (OSSIGENO, AZOTO, ACQUA, SO2, ETC.)

001 - 004 - 004 - RACCORDI, VALVOLE, GIUNTI

001 - 004 - 005 - AUTOMAZIONE CONTROLLO TEMPERATURA E RIMONTAGGI

001 - 004 - 006 – IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO, IMPIANTI GRUPPI ELETTROGENI, PANNELLI SOLARI

001 - 004 - 008 - RACCORDI, VALVOLE E GIUNTI

001 - 004 - 009 - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURE CANTINA

001 - 005 - 002 – STRUMENTI PER ANALISI QUANTITATIVE E QUALITATIVE, STAZIONE GLUCOMETRICA (PESA E SONDE)

001 - 005 - 003 – DIRASPATRICE, PIGIATRICEE DIRASPAPIGIATRICE

001 - 005 - 004 – CERNITA DELLE PARTITE, PIATTAFORME, SOLLEVATORI DI SCARICO, VASCHE DI RACCOLTA, NASTRI ELEVATORI, ELEVATORI A COCLEA, ASPIRATORE RASPI, TRITARASPI

001 - 005 - 005 - PRESSA

001 - 005 - 006 - SGRONDATORE

001 - 005 - 007 - POMPA DI VINACCE

001 - 005 - 008 – NASTRI TRASPORTATORI, COCLEE

001 - 005 - 009 – SERBATOI, FERMENTINI PER VINI ROSSI CON O SENZA TEMOCONDIZIONAMENTO

001 - 005 - 010 – SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE E RIMONTAGIO ANCHE AD ARIA ED AZOTO

001 - 005 - 011 – IMPIANTI DI FILTRAZIONE

001 - 005 - 013 – SEDIMENTAZIONE, CHIARIFICAZIONE, FLOTTATORI E CENTRIFUGHE DI VINO

001 - 005 - 014 – STABILIZZATORE A RESINE CATIONICHE, REFRIGERATORI IN CONTINUO, CORPO RASCHIATO, ELETTRODIALISI

001 - 005 - 015 - ESTRAZIONE DELLA VINACCIA

001 - 005 - 016 – POMPE NASTRI E CONVOGLIATORI

001 - 005 - 018 - FRIGORIFERI

001 - 005 - 019 – REFRIGERATORI, TUBO IN TUBO, FASCIO TUBIERO, A PIASTRE

001 - 005 - 020 – APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA IN FERMENTAZIONE / PRODUZIONE E LO STOCCAGGIO DI VINO

001 - 005 - 021 – CARRELLI TRASPORTATORI, CARRELLI ELEVATORI, CESTELLI, GIROPALLET, MULETTI

001 - 005 - 022 - BARILI/SERBATOI PER VINIFICAZIONE E DI VINO DI STOCCAGGIO/INVECCHIAMENTO, FATTI DI LEGNO (INCL. BARRIQUES)/CEMENTO/ACCIAIO/FIBRA DI POLIESTERE ACCIAIO

001 - 005 - 023 – RINNOVO DELLE CISTERNE IN CEMENTO ATTRAVERSO VETRIFICAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE

001 - 005 - 024 - SERBATOI PER MACERAZIONE CARBONICA

001 - 005 - 025 – TINI - BOTTE TRONCOCONICI CON PIASTRE DI RAFFREDDAMENTO

001 - 005 - 026 - SERBATOI DI ACCIAIO MOBILI PER L'INVECCHIAMENTO

001 - 005 - 028 - MACCHINARI/ATTREZZATURE PER LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

001 - 005 - 029 – AUTOCLAVI, RIEMPITRICI ISOBARICHE

001 - 005 - 030 – AGITATORE MOBILE

001 - 005 - 031 - DÉGORGEUSE (SISTEMA DI SBOCCATURA PER LA RIMOZIONE DEL LIEVITO)

001 - 005 - 032 – DEPALLETIZZATORE, SCIACQUATRICE, LAVATRICE, RIEMPITRICE, CAPSULATRICE

001 - 005 - 033 - TAPPATRICI

001 - 005 - 034 - ATTREZZATURA TECNICA MOBILE DI IMBOTTIGLIAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO

001 - 005 - 035 - SERBATOI DOPPI

001 - 005 - 036 – I COMPUTER E IL SOFTWARE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ TRASPORTO E LA LAVORAZIONE DELLE UVE, PRODUZIONE DI VINO E DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI

001 - 005 - 037 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI FINALIZZATE AL CONTROLLO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER LAVORAZIONE, STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO

001 - 005 - 038 – GESTIONALE, REGISTRI

001 - 005 - 040 - COMPRESSORI, TRASFORMATORE ELETTRICO, GENERATORI

001 - 005 - 041 - ACQUISTO DI BOTTI DI LEGNO PER L'INVECCHIAMENTO DEI VINI DA 5 HL FINO A 50 HL

001 - 005 - 042 - LINEA D'IMBOTTIGLIAMENTO COMPRESO LA MICROFILTRAZIONE

001 - 005 - 043 - TRAMOGGE DI SCARICO, BANCHI E NASTRI DI CERNITA, NASTRI E COCLEE

001 - 005 - 044 - PIGIATRICI, DIRASPATRICI, COCLEE EVACUAZIONE E TRITATURA RASPI

001 - 005 - 045 - PRESSE, DECANTER

001 - 005 - 046 - COCLEE EVACUAZIONE VINACCIA

001 - 005 - 047 - IMPIANTI DI LAVAGGIO E/O SANIFICAZIONE CONTENITORI UVE E SERBATOI E BOTTI IN LEGNO ⁶⁰

001 - 005-- 048 - SISTEMI PER IL RIMONTAGGIO E LA FOLLATURA DEL PIGIATO

001 - 005 - 049 - IMPIANTI E TUBAZIONI MOBILI COMPRESO DI RACCORDI E RIDUZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI PIGIATI, MOSTI E VINI

001 - 005 - 050 - COMPRESSORI ARIA E FILTRI DISOLEATORI

001 - 005 - 051 - IMPIANTO PRODUZIONE AZOTO

001 - 005 - 052 - IMPIANTO A RESINE SCAMBIO IONICO

⁶⁰ Comprende gli impianti di filtraggio ed addolcimento delle acque utilizzate in cantina

001 - 005 - 053 - FILTRI FECCIA

001 - 005 - 054 - FLOTTATORI PER CHIARIFICHE MOSTI

001 - 005 - 055 - IMPIANTI OSMOSI INVERSA

001 - 005 - 056 - IMPIANTI PER LA STABILIZZAZIONE TARTARICA

001 - 005 - 057 - FILTRI, CENTRIFUGHE, MISURATORI DI PORTATA CONTA LITRI E POMPE

001 - 005 - 058 – SERBATOI COMPRESI ANCHE TASCHE DI RAFFREDDAMENTO E/O RISCALDAMENTO

001 - 005 - 059 - TASCHE O PIASTRE PREDISPOSTE PER IL RAFFREDDAMENTO E/O RISCALDAMENTO DEI SERBATOI

001 - 005 - 060 - AUTOCLAVI

001 - 005 - 061 - BOTTI E TINI CON CAPACITA' SUPERIORE A 500 LITRI

001 - 005 - 062 - BARRIQUES

001 - 005 - 063 - TONNEAUX - CAPACITA' DA 400 A 500 LITRI

001 - 005 - 064 - SISTEMI PER LA PREPARAZIONE DEI LIEVITI

001 - 005 - 065 - CASSONI PER STOCCAGGIO BOTTIGLIE E MACCHINE PER REMUAGE AUTOMATICO

001 - 005 - 066 - MISCELATORE PER BATTONAGE

001 - 005 - 075 – MACCHINARI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

001 - 005 - 076 - VASCHE DI FERMENTAZIONE CON E SENZA TERMOCONDIZIONAMENTO

002 - 001 - 001 - COSTRUZIONE DI ANALIZZARE LABORATORI, ANCHE PER IL VINO BIOLOGICO

002 - 001 - 004 - REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LABORATORI DI ANALISI

002 - 004 - 002 - MIGLIORAMENTO/RISTRUTTURAZIONE LABORATORI DI ANALISI E PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA'

002 - 005 - 001 - MACCHINE, ATTREZZATURE E SOFTWARE UTILIZZATI NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI QUALITÀ DEI MATERIALI, DEI PRODOTTI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA PRODUZIONE E CONSERVAZIONE

002 - 005 - 002 – ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI, RILEVATORI, SENSORI DI SO₂, CO₂, ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI

002 - 005 - 004 - ATTREZZATURE DI LABORATORIO PER L'ANALISI CHIMICO-FISICA DELLE UVE, MOSTI, VINI, COMPRESI I NECESSARI ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI E LAVORI DI POSA IN OPERA

003 - 001 - 010 - COSTRUZIONE DI PUNTI VENDITA AZIENDALI ED EXTRA AZIENDALI FISSI DEI VINI REGIONALI

003-001-011 - COSTRUZIONE STRUTTURE PER LA PRESENTAZIONE DEGUSTAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

003 - 004 - 006 - MIGLIORAMENTO DI PUNTI VENDITA AZIENDALI ED EXTRA AZIENDALI FISSI DEI VINI REGIONALI

003-004-014 - MIGLIORAMENTO/RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER LA PRESENTAZIONE DEGUSTAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

003 - 005 - 001 - ATTREZZATURE/ARREDO DELL'INFRASTRUTTURA DI VENDITA E DI PRESENTAZIONE

003 - 005 - 009 - MACCHINE/IMPIANTI TECNOLOGICI/ATTREZZATURE COMPRESO IL SOFTWARE DA UTILIZZARE NEL QUADRO DELLA DISTRIBUZIONE/LOGISTICA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

003 - 005 - 010 - HARDWARE E SOFTWARE PER L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) E PER IL COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE)

003 - 005 - 013 - ATTREZZATURE ED ARREDI PER ALLESTIMENTO PUNTI VENDITA, ESPOSIZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI COMPRESI NECESSARI ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI E LAVORI DI POSA IN OPERA

003 - 005 - 017 - ALLESTIMENTI CHE INCLUDONO AD ESEMPIO MOBILI, CELLE FRIGORIFERE, LAVANDINI, ATTREZZATURE INFORMATICHE

003 - 008 - 001 - LICENZE E DIRITTI D'AUTORE E REGISTRAZIONE DI MARCHI COLLETTIVI

004 - 001 - 002 - SCAVO (TERRAPIENO), FONDAZIONI, PAVIMENTAZIONE, INTERNI, IDRAULICA, ELETTRICITÀ, INTERNI ED ESTERNI DI IMBARCO (FRAMING), COPERTURE, ISOLAMENTO, CONDIZIONAMENTO D'ARIA

004 - 001 - 005 - INFRASTRUTTURE DI BASE OPERE (V. DETTAGLIO)

004 - 001 - 013 - REALIZZAZIONE IMPIANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

004 - 004 - 002 - SCAVO (TERRAPIENO), FONDAZIONI, PAVIMENTAZIONE, INTERNI, IDRAULICA, ELETTRICITÀ, INTERNI ED ESTERNI DI IMBARCO (FRAMING), COPERTURE, ISOLAMENTO, CONDIZIONAMENTO D'ARIA

004 - 004 - 005 - INFRASTRUTTURE DI BASE OPERE (V. DETTAGLIO)
